



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)

con il Ministro della salute (SPERANZA)

con il Ministro della difesa (GUERINI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)

e con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2020

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	48
Analisi tecnico-normativa	»	61
Disegno di legge	»	66
Allegato A	»	106

ONOREVOLI SENATORI. —

Sulla base dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispose un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2019 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, successivamente all'approvazione in seconda lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge di delegazione europea 2018, avvenuta il 30 luglio 2019. Il disegno di legge di delegazione europea 2018 è stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 2019. Pubblicato il 18 ottobre 2019, è ora la legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 si compone di **20** articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'articolato nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe.

Al **comma 2** viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **comma 3**, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non



primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, adottata il 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303 del 28 novembre 2018 ed entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 settembre 2020.

La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le principali novità riguardano:

- il rafforzamento del principio del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare disposizioni nei confronti di emittenti televisive e fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero;
- una migliore protezione dei minori da contenuti nocivi nei programmi televisivi o nei servizi di video a richiesta. Le nuove norme prevedono che anche le piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate per tutelare i minori nell'ambito dell'autoregolamentazione o della coregolamentazione;
- l'applicazione delle norme europee per il settore audiovisivo anche alle piattaforme per la condivisione di video. La direttiva (UE) 2018/1808 si applicherà anche ai video generati dagli utenti e condivisi su piattaforme, qualora la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio;
- norme più forti contro l'incitamento all'odio e la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, che vietano l'istigazione alla violenza o all'odio e la provocazione a commettere reati di terrorismo nei servizi di media audiovisivi. Le norme si applicheranno anche alle piattaforme di condivisione di video che dovranno creare un meccanismo "trasparente e facile da usare" per consentire agli utenti di segnalare contenuti ritenuti pericolosi. I siti di condivisione video dovranno garantire una risposta rapida a tali segnalazioni. È, inoltre, previsto un meccanismo di protezione dei dati personali dei minori dagli usi commerciali;
- la promozione delle opere europee anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, garantendo almeno il 30% di contenuti europei nei cataloghi al fine di sostenere la diversità culturale. Tali piattaforme dovranno inoltre contribuire allo sviluppo delle produzioni audiovisive europee, attraverso investimenti diretti nei contenuti o contribuendo ai fondi nazionali in misura proporzionale al fatturato realizzato nel paese di stabilimento o in quello a cui i contenuti sono destinati.
- una maggiore flessibilità per la pubblicità televisiva. La revisione delle norme concede alle emittenti maggiore flessibilità per quanto riguarda la fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci. Il limite complessivo del 20% del tempo di trasmissione è comunque mantenuto nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 18:00 e le 18:00 e le 24:00 per non esporre il pubblico ad una quantità eccessiva di pubblicità nel "prime time".
- un'efficace protezione dei minori dalla pubblicità del gioco d'azzardo e la previsione di codici di condotta, per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri e grassi.



- il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo nella legislazione dell'Unione, provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dai governi e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

Per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 si andrà a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il citato Testo unico ha già subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella". Si citano, in ordine di tempo, le modifiche più rilevanti intervenute:

- il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, che ha introdotto disposizioni relative alla tutela dei valori dello sport;

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che, in recepimento della direttiva 2010/13/UE, ha introdotto numerose modifiche in materia di definizioni, pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti;

- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che ha apportato alcuni correttivi al decreto legislativo n. 44 del 2010, in materia di tutela dei minori, pubblicità e promozione delle opere audiovisive europee;

- il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha interamente sostituito il Titolo VII del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, in tal modo adeguandosi in via anticipata alle previsioni contenute nella direttiva in recepimento.

Si ravvisa, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, la necessità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione del testo unico del 2005, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, adottata l'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 "considerando", 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, apportando le modifiche necessarie alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

In particolare, la direttiva stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61/CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di



disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;

- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;

- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa internet, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che aveva, all'epoca, recepito le succitate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche ha già subito, nel corso degli anni, diverse modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella".

In particolare, la modifica più rilevante è stata introdotta dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, che hanno promosso il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche introducendo, tra l'altro, il principio della neutralità tecnologica.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/CE, relativa ai costi di riduzione della banda larga e, più recentemente, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. Decreto fiscale 2019) che, all'articolo 23-ter, ha dettato le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra-larga modificando gli articoli 50-bis e 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene, pertanto, opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre quindici anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

Al comma 1 vengono, pertanto, individuati i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, in linea con i contenuti della direttiva da recepire.

Il criterio di cui alla lettera a) della proposta di delega ha l'obiettivo di riordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche che assicuri il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.

Con il criterio contenuto nella lettera b) si stabilisce che l'attribuzione delle competenze tra le autorità nazionali competenti avvenga nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972.

Il criterio di cui alla lettera c) è volto ad introdurre misure per lo sviluppo della connettività garantendo l'accesso generalizzato alle reti ad altissima capacità e la loro ampia diffusione a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché ad introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.

I criteri contenuti nelle lettere d) ed e) prevedono oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi e adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso.

Con il criterio di cui alla lettera f) si prevede l'aggiornamento dei compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza.

Il criterio di cui alla lettera g) è volto a rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Infine, il criterio di cui alla lettera h) mira ad integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della



sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al citato decreto legislativo n. 259/2003.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che costituisce uno dei provvedimenti attuativi del pacchetto energia e clima. Gli Stati membri sono tenuti a indicare i propri obiettivi, intesi come contributo all'obiettivo europeo per il 2030, in materia di quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. La proposta di Piano dell'Italia è stata inviata alla Commissione europea a dicembre 2018 ed entro la fine del 2019 occorrerà inviare il Piano definitivo.

Nella bozza di Piano l'Italia ha proposto un contributo che consiste nel coprire con fonti rinnovabili il 30% del consumo interno lordo di energia, da comparare con un obiettivo nazionale al 2020 pari al 17%.

La direttiva (UE) 2018/2001 istituisce il quadro al cui interno dovrà svilupparsi l'azione a sostegno delle fonti rinnovabili. Tale quadro presenta, pure con innovazioni, elementi di continuità con quello previgente (direttiva 2009/28/CE, recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), tra i quali, ad esempio, la previsione di regimi di sostegno, lo stimolo alla semplificazione amministrativa e ad attività di formazione e informazione. Sono tuttavia previste anche novità di rilievo, in particolare in tema di facilitazione delle configurazioni di autoconsumo e di diffusione delle comunità di energia rinnovabile.

I criteri di delega specifici indicati nell'articolo si soffermano dunque sugli elementi più rilevanti e innovativi, intervenendo in particolare con la finalità di orientare le scelte da adottare in sede di predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva. In particolare, si attribuisce rilievo a:

- armonizzazione delle disposizioni con quelle inerenti il mercato elettrico, per il quale sono stati approvati una nuova direttiva e un nuovo regolamento; si tratta della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità per i quali è conferita una delega nel presente disegno di legge rispettivamente agli articoli 12 e 19. La nuova direttiva introduce definizioni e configurazioni che necessiteranno di essere coordinate con quelle analoghe (con aspetti comuni e differenze), specifiche previste nella direttiva fonti rinnovabili: è il caso, ad esempio, delle definizioni di autoconsumatore da fonti rinnovabili e autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente (direttiva rinnovabili) e cliente attivo e clienti attivi che agiscono collettivamente (direttiva elettrica). Parimenti, il nuovo regolamento interviene su elementi rilevanti per il settore delle rinnovabili, ad esempio modificando la disciplina della priorità di dispacciamento, di cui attualmente gode l'elettricità da fonti rinnovabili. Questi e diversi altri aspetti esigono attento coordinamento e adeguata armonizzazione.
- condivisione operativa degli obiettivi con le regioni in sede di Conferenza Unificata, attraverso un percorso che conduca alla individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: questa esigenza, evidenziata nella proposta di piano energia e clima, discende dal fatto che gli obiettivi sulle rinnovabili richiedono la realizzazione di cospicue quantità di impianti eolici e fotovoltaici e dunque, in ultima analisi, di superfici (a partire dalle coperture di edifici e fabbricati) e altre aree, che dovranno necessariamente essere individuate, pur perseguendo contestualmente obiettivi di contenimento del consumo di suolo.
- promozione dell'autoconsumo, che costituisce un corollario e una opportunità offerta dal fatto che i nuovi impianti a fonti rinnovabili saranno in significativa misura fotovoltaici, e quindi installabili presso i siti di consumo.
- promozione delle comunità energetiche, valorizzando però la rete elettrica esistente, assai capillare e che dunque suggerisce di evitare la costruzione di nuove reti, che avrebbero scarso senso logico ed economico.



- massimizzazione dell'utilizzo della producibilità degli impianti e, a questo scopo, sostegno ai sistemi di accumulo, in considerazione del fatto che gli obiettivi sulle fonti rinnovabili sono di consumo dell'energia e non di mera realizzazione degli impianti.
- accentuazione delle opportunità di sfruttamento delle risorse rinnovabili in mare.
- accorto utilizzo dei meccanismi di sostegno economico, da aggiornare e da accompagnare con strumenti di sostegno non economico;
- promozione, nel quadro della gestione forestale sostenibile, dell'utilizzo dei materiali legnosi non ad altro uso destinabili e, secondo il principio europeo dell'uso "a cascata", delle biomasse legnose, aumentandone la resa energetica e diminuendone il contributo alle emissioni di gas climalteranti e polveri tramite l'incentivo al ricambio tecnologico delle apparecchiature in uso (camini, stufe, etc).

L'articolo 6 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Tale direttiva, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

Il comma 1 reca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, come nel seguito specificato.

Il criterio di cui alla lettera a) è finalizzato a garantire una corretta trasposizione della direttiva (UE) 2019/1, tenuto conto che, nel sistema di applicazione decentrata istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, l'applicazione omogenea delle norme antitrust dell'Unione europea risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi della medesima Direttiva, ovvero favorire una più efficace applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

La direttiva (UE) 2019/1 è ispirata ad un approccio di armonizzazione minima, con l'unica eccezione per le disposizioni relative alla concessione del trattamento favorevole nei casi di cartelli segreti.

Tuttavia, la natura flessibile del riparto di competenze nell'ambito della rete europea della concorrenza (ECN) impone una certa convergenza dei modelli procedurali e degli esiti sanzionatori, che dovrebbe indurre i Paesi membri, in sede di trasposizione, a non discostarsi sensibilmente dalle disposizioni della Direttiva, anche qualora esse non precludano il *gold plating*, fermi restando gli adattamenti resi necessari dalle specificità degli ordinamenti interni.

Alla luce di tali considerazioni, nonché in ragione della necessità di disporre di un apposito criterio di delega che autorizzi il Governo alla abrogazione delle norme nazionali incompatibili ed alla modificazione e/o integrazione di quelle pertinenti in vigore, in linea con le finalità sopra rappresentate, si evidenzia la rilevanza del criterio in parola.

Il criterio di cui alla lettera b) è un principio che mira ad assicurare coerenza ed uniformità del quadro giuridico relativo ai poteri di indagine e sanzionatori da conferirsi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito del recepimento della Direttiva stessa.

In linea di principio, l'ambito di applicazione della Direttiva è limitato ai soli illeciti concorrenziali che violino gli articoli 101 e 102 TFUE, eventualmente in parallelo al diritto nazionale della concorrenza.

Tuttavia, la divaricazione del regime giuridico applicabile a tali illeciti rispetto a quelli di esclusiva portata nazionale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento a fronte di violazioni sostanzialmente analoghe, a seconda della rispettiva portata territoriale. Con il presente criterio di delega, si intende pertanto assicurare che l'autorità *antitrust* possa disporre degli stessi poteri ed applicare una disciplina unitaria anche con riferimento alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. La previsione in esame, oltre all'esigenza di uniformità sopra esplicitata, avrebbe peraltro il vantaggio di rafforzare le potenzialità di *enforcement* dell'Autorità, scongiurando il



rischio che la sua capacità di individuare e reprimere le violazioni *antitrust* possa essere limitata in ragione della loro portata territoriale.

Nello stesso senso, d'altronde, il legislatore ha già ritenuto di procedere nella formulazione della delega al Governo per la trasposizione della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 luglio 2015 n. 114).

Il criterio di cui alla lettera c) è dettato dall'esigenza di garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1, avendo riguardo allo specifico obiettivo perseguito, volto a consentire alle Autorità Nazionali della Concorrenza (ANC) di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti nei confronti delle imprese. L'intervento legislativo sarà pertanto orientato a modificare ed integrare il regime sanzionatorio previsto dalla citata legge n. 287/90, tra l'altro, in materia di ispezioni presso i locali dell'impresa, audizioni, associazioni tra imprese.

A tale riguardo, nella parametrizzazione delle sanzioni e delle penalità di mora al fatturato dell'impresa, come richiesto dagli articoli 13, 15 e 16 della Direttiva, il massimo edittale sarà individuato in analogia con quanto disposto dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Analogamente, ai sensi della lettera d) dovranno essere apportate le opportune modifiche e integrazioni, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alle disposizioni in materia di sanzioni alle persone fisiche già previste dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90: in particolare, la disposizione citata già prevede la possibilità di sanzionare i soggetti richiesti - ivi comprese le persone fisiche - ove non forniscano elementi, informazioni, documenti, ovvero qualora gli stessi non siano veritieri.

In proposito si osserva, altresì, che il considerando 10 della direttiva (UE) 2019/1 prevede espressamente la facoltà per gli Stati membri di conferire poteri supplementari alle ANC, tra cui, ancora espressamente, quello di irrogare ammende a persone fisiche.

Il riferimento di cui al criterio direttivo in parola, va, in particolare, alla possibilità per l'Autorità *antitrust* di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti anche laddove le persone fisiche non adempiano alla convocazione in audizione da parte della stessa Autorità, ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano. Inoltre, deve essere prevista, come per il criterio di cui alla lettera c), l'introduzione delle penalità di mora.

Il criterio di cui alla lettera e) prevede, in primo luogo, l'interruzione del termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità nelle fattispecie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1. L'opzione della interruzione si giustifica principalmente sotto il profilo dell'analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, all'articolo 25 e, in definitiva, dell'obiettivo di convergenza tra i sistemi nazionali perseguito dalla direttiva (UE) 2019/1.

La seconda disposizione prevista con il criterio in esame, relativa all'introduzione, in ambito *antitrust*, di un termine assoluto di prescrizione, pari al doppio del termine ordinario previsto, è infine volta ad assicurare certezza giuridica alle imprese, prevedendo un limite temporale massimo per l'esercizio della potestà sanzionatoria, anche in questo caso sulla falsariga di quanto previsto, per la Commissione europea, dal regolamento (CE) n. 1/2003.

Il criterio di cui alla lettera f) recepisce la disposizione recata dall'articolo 5, par. 1 della direttiva (UE) 2019/1 che impone agli Stati membri di garantire alle Autorità nazionali *antitrust* la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri.

Fermo restando il carattere prescrittivo della disposizione europea, si osserva che la stessa non comporta nuovi oneri a carico delle finanze pubbliche, considerato che il finanziamento dell'Autorità è garantito dalle contribuzioni a carico delle imprese già previsto dalla legge.

Sul punto si rinvia alle considerazioni più dettagliatamente svolte nella relazione tecnica.



Il comma 2, infine, prevede che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vi provvede nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 7 contiene principi specifici che il Governo dovrà seguire per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali.

I criteri di esercizio della delega sono volti a:

- a) modificare ed integrare la normativa in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le disposizioni normative adottate in materia di fatturazione elettronica;
- c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;
- d) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;
- e) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso;
- f) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

La direttiva (UE) 2019/789 ha come obiettivo la promozione della fornitura transfrontallera di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale.

Gli strumenti messi in campo dalla direttiva sono: a) l'estensione del principio del "paese d'origine" ai servizi on line accessori; b) l'introduzione dell'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, considerato il livello di dettaglio delle indicazioni contenute nel documento europeo, sono stati individuati i due seguenti criteri direttivi da attuare in sede del relativo decreto legislativo di recepimento:

a) assicurare una definizione quanto più circoscritta dei "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui all'art. 3, par. 1, lettera b), in particolare il riferimento alla "produzione propria" è da ricondursi alla nozione di "produzione interna";

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4.



La *ratio* del criterio di cui alla lettera a) si riviene nella necessità di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente.

Il criterio di cui alla lettera b), relativo alla individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare licenze di ritrasmissione di programmi, è stato introdotto al fine garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

La direttiva (UE) 2019/790 si è posta l'obiettivo di apportare alcune modifica al sistema normativo del diritto d'autore, nell'ambito del mercato unico digitale, attraverso una serie di interventi finalizzati a:

- adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore agli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale;
- garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione delle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso;
- introdurre forme di indennizzo di talune utilizzazioni in ambiente digitale che sfuggono al controllo degli autori, determinando una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari;
- aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori e editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e di meccanismi di adeguamento dei compensi.

La direttiva al momento è stata recepita solo in Francia, limitatamente alla norma (articolo 15) relativa alle pubblicazioni giornalistiche online. Per quanto riguarda gli altri Stati membri, risulta che siano ancora in corso consultazioni con gli *stakeholders* per un recepimento il più ampiamente condiviso.

La direttiva, per il grado di completezza dei suoi elementi, può considerarsi "*self-executing*" avendo previsto in maniera sufficientemente dettagliata la disciplina cui si indirizza.

Tuttavia, fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sono stati individuati alcuni criteri direttivi.

Si indicano alcuni dei criteri direttivi previsti.

È stato indicato il criterio che consente di applicare alla definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale" un'accezione ampia in considerazione dell'ampia tipologia di istituti che custodiscono beni culturali, così da favorire l'accesso a beni ivi custoditi.

È stata previsto il criterio di disciplinare l'eccezione di cui all'articolo 3 concernente l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati e al fine esplicitare il concetto di "accesso legale" alle opere - attesa la genericità della locuzione - e i requisiti dei soggetti coinvolti.

È stato previsto il criterio con cui si sceglie di esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di escludere o limitare l'eccezione al diritto d'autore per opere e altri materiali.

È stato indicato il criterio concernente la individuazione di procedure che consentono ai titolari dei diritti che non hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 8 paragrafo 1 che consente ad un organismo di gestione collettiva, indipendentemente dall'aver ricevuto un mandato, di concludere contratti per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione al



pubblico di opere fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale, così come si è ritenuto necessario introdurre il criterio relativo alla necessità che il decreto di recepimento di indichi specifici requisiti per determinare quando un'opera possa considerarsi fuori commercio.

Altro criterio direttivo è quello finalizzato a stabilire quale disciplina si applichi quando un'opera oltre ad essere fuori commercio è anche orfana.

Quanto all'articolo 15 della direttiva, è stato indicato il criterio direttivo secondo cui, nel caso di utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche, trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori.

Con altro criterio è stato previsto l'esercizio dell'opzione concernente l'articolo 16 della direttiva, con particolare riferimento alla necessità di definire la quota del compenso spettante all'editore nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di una eccezione o di una limitazione del diritto d'autore, raccomandando tuttavia in tal caso di tenere in debito conto i diritti degli autori.

Per quanto riguarda le misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, l'articolo 17 della direttiva introduce un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line. Al riguardo, con riferimento al livello di diligenza richiesto per la esclusione di responsabilità per le comunicazioni al pubblico di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, qualora non sia stata concessa alcuna autorizzazione, si prevede il criterio di delega relativo alla definizione dei "massimi sforzi" da applicarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Infine, sempre con riguardo le misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, sono stati indicati i seguenti criteri:

- individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi prevista per gli utenti in caso di controversie con i prestatori di servizi online;
- stabilire le modalità del meccanismo di adeguamento contrattuale in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva;
- stabilire modalità e criteri per l'esercizio del diritto di revoca che permetta ai creatori di contenuti di riacquistare i propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate dal licenziatario.

Stante, tuttavia, la complessità dell'argomento, si ritiene che in sede di elaborazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva singole e specifiche tematiche potranno essere oggetto di approfondimento.

L'articolo 10 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

La direttiva 2013/36/UE, meglio nota come CRD4 (*Capital requirements directive*) e il regolamento (UE) 575/2013, meglio noto come CRR (*Capital requirements regulation*) hanno radicalmente ammodernato il *framework* prudenziale e di supervisione del sistema bancario europeo a seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il regolamento CRR obbliga le banche a detenere capitale di più o meno elevata qualità a fronte dei rischi derivanti dalle attività della banca stessa. Ciò è ottenuto grazie alla ponderazione delle attività per il rischio: il regolamento detta delle precise regole che quantificano il rischio delle diverse attività che una banca svolge grazie a percentuali di ponderazione (a percentuale più alta corrisponde rischio più alto). Sul totale degli attivi ponderati per il rischio vengono calcolate le percentuali del capitale prudenziale che la banca deve detenere per far fronte ai rischi considerati. Le banche secondo il regolamento sono anche tenute a comunicare al pubblico i rischi insiti nella loro attività. La CRD4 dota le Autorità di vigilanza di specifici poteri, anche sanzionatori e, in particolare, conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di imporre agli intermediari



requisiti patrimoniali ulteriori a quelli previsti da CRR, in funzione degli specifici rischi ai quali sono o possono essere esposti.

Il regolamento (UE) 2019/876 innova CRR con riferimento a numerosi aspetti. Di seguito sono elencate le principali modifiche:

- viene recepito nell'ordinamento unionale il requisito (TLAC - *Total Loss Absorbing Capacity*), concordato in seno allo FSB nel 2015, che obbliga le banche a rilevanza sistemica globale (per l'Italia solo Unicredit) a detenere una certa percentuale di strumenti capaci di assorbire le perdite oltre al capitale prudenziale.

- vengono modificate le regole per il calcolo dei rischi di credito di controparte (rischio specifico dei derivati) e del requisito applicabile alle grandi esposizioni che mira ad evitare eccessive concentrazioni del *business model* delle banche su poche esposizioni che potrebbero, da sole, provocare un eventuale dissesto;

- viene introdotto un requisito di liquidità di lungo periodo (*Net Stable Funding Ratio*) che mira a creare un rapporto stabile tra le attività e le passività ponderate in base alle diverse scadenze nell'arco di un anno;

- si introduce il requisito di leva finanziaria che agirà come freno ad una possibile sovraesposizione delle attività rispetto al capitale detenuto, senza tener conto della ponderazione dei rischi.

Nello specifico la CRD5:

- introduce norme che obbligano i gruppi transfrontalieri operanti nell'Unione attraverso più filiali o filiazioni a fondare un sotto-gruppo europeo, il quale sarà soggetto a vigilanza delle autorità europee.

- rivede le norme che regolano la remunerazione variabile data ai membri dell'alta dirigenza.

- introduce norme che incrementano i poteri a disposizione delle Autorità di Vigilanza per richiedere alle banche capitale prudenziale in aggiunta a quello stabilito nel CRR, i cosiddetti requisiti di secondo pilastro, determinati dalle autorità banca per banca.

- nell'ambito dei requisiti aggiuntivi determinati per singola banca è introdotta anche la possibilità per le autorità di dettare un livello desiderato di capitale aggiuntivo, la *guidance*, livello basato sulla ricognizione interna dell'attività che ogni banca è obbligata a condurre.

Il regolamento (UE) 2019/876 necessita di adeguamento per le disposizioni che concedono al singolo Stato Membro delle discrezionalità. Le discrezionalità nazionali mirano a rendere il *framework* adattabile a tutti gli Stati Membri dell'Unione, laddove il legislatore europeo abbia ritenuto che determinate specificità nazionali debbano essere preservate. Il regolamento (UE) 2019/876 reca solo una disposizione che include una nuova discrezionalità attribuita allo Stato membro, quella che prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare una soglia inferiore a 5 miliardi di euro per la definizione di banca di minori dimensioni e complessità.

Anche la direttiva (UE) 2019/878 non include disposizioni che prevedano nuove discrezionalità dello Stato membro, se non per la definizione di ente di minori dimensioni e complessità rilevante ai fini dell'applicazione delle regole, più restrittive rispetto al regime vigente, relative alla remunerazione variabile degli esponenti aziendali, e per la definizione del perimetro di consolidamento a cui estendere la disciplina sulle remunerazioni, al fine di evitare elusioni della stessa.

In coerenza con l'impianto del Testo unico bancario e con le scelte già operate con il recepimento della direttiva 2013/36/UE la delega prevede che le opzioni sopra menzionate siano esercitate dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche (cfr. criterio sub comma 1, lettera c).

La Banca d'Italia, già individuata come Autorità macro-prudenziale, sarà investita dei relativi compiti ai sensi degli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 2013/575 come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/876. In particolare, l'Autorità dovrà provvedere a raccogliere informazioni e analizzare dati provenienti dal mercato immobiliare per confermare o modificare la misura in cui le ponderazioni prudenziali sono atte a catturare il reale rischio derivante dallo stato di salute del mercato immobiliare stesso (cfr. criterio sub comma 1, lettera d).



Nei limiti in cui le violazioni delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/878 non siano riconducibili a fattispecie già sanzionate, il regime sanzionatorio vigente sarà esteso a tali condotte (cfr. criterio sub comma 1, lettera e).

Con riferimento al criterio sub comma 1, lettera f), si chiarisce che l'obbligo del revisore di comunicare all'autorità di vigilanza i fatti censurabili di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di revisione è previsto dal diritto dell'Unione europea con riguardo alle banche, alle imprese di assicurazione e più in generale a tutte le società quotate (cfr. articolo 12, del regolamento (UE) n. 537/2014). Il legislatore nazionale ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutti i cosiddetti enti sottoposti a regime intermedio, tra cui le SIM, le SGR, le SICAV e le SICAF, gli IP e gli IMEL e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB (cfr. articolo 19-ter, d.lgs. n. 39/2010). In ragione di questa estensione si rende opportuno, per esigenze di efficacia e organicità dell'azione di vigilanza nonché di coerenza sistematica, estendere il potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere dall'incarico il revisore che non adempia all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità - introdotto dalla direttiva (UE) 2019/878 - a tutti i soggetti (i.e., gli enti sottoposti a regime intermedio) cui si applica l'obbligo di segnalazione dei fatti censurabili.

Infine, con riferimento al criterio sub comma 1, lettera g), in materia di assetti proprietari, si rendono necessarie modifiche legislative atte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle linee guida del 20 dicembre 2016 dettate dal Comitato Congiunto delle Autorità di Supervisione Europee circa la valutazione prudenziale dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel settore finanziario. Pur non trattandosi di attuazione di alcuna disposizione della direttiva (UE) 2019/878, la materia dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti è disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE (articoli 22 e ss.) e l'adeguamento alle menzionate linee guida assicura la corretta applicazione di questa.

L'articolo 11 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Il 1° gennaio 2016 ha preso avvio il Meccanismo di risoluzione unico (SRM - *Single Resolution Mechanism*) istituito con il regolamento (UE) 806/2014 (di seguito anche il "Regolamento SRM"). Il regolamento non necessita di norme di trasposizione essendo direttamente applicabile. Tuttavia, anche alla luce della prima esperienza applicativa, è opportuno introdurre norme di adeguamento dell'ordinamento interno, in particolare del Testo unico bancario e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (la direttiva che ha introdotto la procedura di risoluzione delle banche, ormai nota come BRRD, acronimo di *Banking recovery and resolution directive*) al fine, tra l'altro, di riflettere la suddivisione di competenze tra la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione nazionale, e il Comitato di risoluzione unico (SRB - *Single Resolution Board*).

Infatti, secondo il Regolamento SRM, il Comitato di risoluzione unico assume tutte le decisioni indicate dal regolamento medesimo relative alle banche significative (quelle, cioè, sulle quali la BCE esercita in via diretta i poteri di vigilanza ai sensi del Regolamento di vigilanza unico) nonché su tutti i gruppi bancari transfrontalieri: si tratta, ad esempio, della deliberazione del piano di risoluzione, delle valutazioni sulla risolvibilità della banca, della definizione del livello del requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, dell'approvazione del programma di risoluzione che dà avvio alla procedura. Il Comitato di risoluzione unico è altresì competente ad adottare il programma di risoluzione che dà avvio alla procedura di risoluzione anche con riguardo a banche diverse da quelle significative o transfrontaliere, ogni qualvolta sia necessario il ricorso al Fondo di risoluzione unico.



E' altresì opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: il Regolamento SRM, infatti, ha in parte replicato, sostituendola come fonte normativa, la disciplina della direttiva 2014/59/UE, mentre, per altre parti, il Comitato di risoluzione unico fa applicazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva.

Il Regolamento SRM prevede anche una compiuta disciplina sanzionatoria, anche questa direttamente applicabile, rispetto alla quale va chiarito il riparto di competenze sanzionatorie, circoscrivendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 96 - 98 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Il complesso normativo derivante da BRRD e il Regolamento SRM disegna infatti due diversi regimi sanzionatori: uno, relativo solo a specifiche condotte, applicato direttamente dal Comitato di risoluzione unico nei confronti delle banche (quelle significative e i gruppi transfrontalieri) nei cui confronti esercita direttamente i suoi poteri, l'altro applicato dall'Autorità di risoluzione nazionale nei confronti delle altre banche e, per i comportamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento SRM, anche nei confronti delle banche che ricadono nella competenza diretta del Comitato di risoluzione unico. Il criterio di delega è volto solo a riflettere nella disciplina nazionale questa articolazione di competenze senza intervenire sulla disciplina sanzionatoria introdotta nel 2015 in attuazione di BRRD.

La direttiva 2014/59/UE quanto il Regolamento SRM sono stati recente modificati con, rispettivamente, la direttiva (UE) 2019/879 e il regolamento (UE) 2019/877. Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 27 giugno 2019; il regolamento (UE) 2019/877 è applicabile a partire dal 28 dicembre 2020, data entro la quale la direttiva (UE) 2019/879 dovrà esser recepita nell'ordinamento nazionale.

I provvedimenti normativi in oggetto non costituiscono revisioni generali delle procedure di risoluzione della banche, domestica o accentrata nel Meccanismo di risoluzione unico, ma hanno ad oggetto principalmente la calibrazione e la composizione del requisito minimo di passività soggette a *bail-in* (MREL - *minimum requirement of eligible liabilities*).

La direttiva e il regolamento danno attuazione a parte delle misure di riduzione del rischio incluse nella Tabella di marcia per il completamento dell'Unione Bancaria concordata dall'Ecofin a giugno 2016. In tale contesto è stato ritenuto che ai fini della riduzione del rischio bancario fosse, tra l'altro, necessario intervenire sulla disciplina del MREL al fine di assicurare che ogni banca sia dotata di fondi propri e passività ammissibili tali da assicurare l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione della banca, qualora sottoposta a risoluzione, in coerenza con il piano di risoluzione approvato dall'autorità di risoluzione.

Il complesso normativo conduce a una categorizzazione delle banche: la prima suddivisione, già presente fin dal 2014, è tra banche la cui strategia di gestione della crisi, stabilita nel piano di risoluzione, prevede la sottoposizione a risoluzione e quelle per le quali si prevede invece la liquidazione. La direttiva (UE) 2019/879 e il regolamento (UE) 2019/877 specificano che mentre per le banche da avviare a liquidazione il MREL è limitato all'ammontare finalizzato all'assorbimento delle presumibili perdite, finendo per coincidere con i requisiti patrimoniali, per le banche destinate ad essere assoggettate a risoluzione il requisito dovrà tenere conto di entrambe le finalità sopra richiamate.

Nell'ambito delle banche la cui strategia di gestione della crisi è la risoluzione sono individuate tre categorie: (i) le banche di rilevanza sistemica globale (le cd G-SIIs, per l'Italia solo Unicredit); (ii) le banche con attivi consolidati superiori a 100 miliardi di euro (c.d. *top-tier*, per l'Italia, al momento, Intesa SanPaolo, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI e ICCREA); (iii) le altre banche per le quali il piano di risoluzione prevede la risoluzione (dati gli orientamenti restrittivi del Comitato di risoluzione unico si tratterà presumibilmente di un numero esiguo).

Per tutte e tre queste categorie, la formula di determinazione del MREL equivale a una duplicazione dei requisiti prudenziali di primo e secondo pilastro e dei *buffer*; è altresì concesso all'autorità di risoluzione di aggiustare verso l'alto le varie componenti, anche al fine di tener conto del livello minimo di *bail-in* imposto da BRRD per l'accesso al fondo di risoluzione (l'8% dei fondi propri e passività assoggettabili a *bail-in*).



Il trattamento tra le tre menzionate categorie si differenzia con riferimento alla composizione del MREL. La regola generale, già presente nella BRRD, è quella per cui l'autorità di risoluzione può imporre alla banca di soddisfare in tutto o in parte il requisito con passività subordinate al fine di evitare lesioni del principio per cui il creditore non può subire in risoluzione un trattamento deteriore rispetto a quello della liquidazione (NCWO - *non creditor worse-off principle* -). Per le G-SIIs e le *top tier*, invece è fissata una componente subordinata minima, pari all'8% del totale passivo inclusi i fondi propri, cioè all'ammontare minimo di *bail-in* che è condizione, secondo BRRD, per accedere al fondo di risoluzione. In ogni caso la componente subordinata non può essere inferiore all'ammontare corrispondente al 18% delle attività bancarie ponderate per la rischiosità presunta (RWA - *Risk Weighted Assets*) nel caso di G-SIIs o al 13,5% delle attività bancarie ponderate per la rischiosità presunta (RWA), aumentato del requisito combinato di riserva del capitale. La subordinazione può essere ulteriormente più severa per le banche a rilevanza sistemica globale o *top-tier* ritenute più rischiose in base alle valutazioni dell'autorità di vigilanza o che presentino specifici ostacoli alla risolvibilità.

La disciplina relativa alla calibrazione e composizione del requisito MREL, al termine entro il quale le banche devono aver completato la dotazione delle passività nell'ammontare richiesto, alle conseguenze della violazione del requisito, non comporta particolari criticità nel recepimento (ovviamente si fa riferimento solo alla direttiva (UE) 2019/879); si tratta infatti di disciplina di armonizzazione massima, che prevede discrezionalità esercitabili solo dall'autorità di risoluzione.

Criteri specifici di delega sono invece necessari con riguardo ad alcune disposizioni complementari, a cui si riferiscono le lettere d), e) ed f) del comma 1, dell'articolo proposto.

Quanto alla lettera d), la direttiva (UE) 2019/879 - introducendo nella direttiva 2014/59/UE il nuovo articolo 33-*bis* - attribuisce all'autorità di risoluzione il potere di disporre la sospensione dei pagamenti quando sia stato dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto della banca e non vi siano alternative di vigilanza o di mercato in grado di rimediare. La sospensione è finalizzata ad evitare deflussi di liquidità incontrollati nelle more della decisione sull'avvio della risoluzione o della messa in liquidazione della banca, e ha una durata brevissima (al massimo 48 ore). Spetta all'autorità di risoluzione determinare, caso per caso, a quali obblighi di pagamento si applica la sospensione, quando disposta. In particolare è l'autorità di risoluzione a valutare l'estensione della sospensione ai depositi protetti. In caso di estensione della sospensione ai depositi, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti possano prelevare un importo giornaliero adeguato dai propri depositi. Già la disciplina del 2014 prevedeva il potere di disporre la sospensione degli obblighi di pagamento una volta avviata la risoluzione, per un periodo massimo di 48 ore. Mentre la direttiva 2014/59/UE escludeva i depositi protetti dalla sospensione in corso di risoluzione, la direttiva (UE) 2019/879 estende a questa moratoria lo stesso regime, sopra descritto, relativo alla sospensione pre-risoluzione, di nuova introduzione. Il criterio sub lettera d) si riferisce anche a questa fattispecie.

Il criterio sub lettera e) fa riferimento all'articolo 44-*bis*, introdotto nella direttiva 2014/59/UE dalla direttiva (UE) 2019/879, concernente la vendita al dettaglio di passività subordinate computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*. Come sopra evidenziato, tali passività sono destinate ad assorbire le perdite e a ricapitalizzare l'intermediario avviato alla risoluzione. Pertanto, anche se il *bail-in* non è applicabile solo a queste passività, la direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere talune limitazioni alla vendita di tali strumenti finanziari agli investitori diversi dagli investitori professionali: con il decreto legislativo verranno valutate le opzioni più adeguate, tra quelle previste dalla direttiva, ad assicurare l'adeguata tutela di tali investitori.

Il criterio sub lettera f) attiene al riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione (articolo 71-*bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879), nei contratti finanziari stipulati da banche dell'Unione europea e disciplinati dalla legge di un Paese terzo. L'articolo in questione prevede una ulteriore opzione, di cui si prevede l'esercizio, che consente agli Stati membri di imporre alla banca capogruppo di includere nei contratti finanziari stipulati da società del gruppo



aventi sede in Paesi terzi una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri ad essa assegnati dalla direttiva stessa.

L'articolo 12 contiene i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Tale direttiva costituisce uno dei provvedimenti attuativi del Pacchetto energia e clima. Nello specifico essa mette il consumatore al centro delle misure necessarie per lo sviluppo di un mercato concorrenziale e integrato a livello europeo, nell'ambito di un sistema elettrico in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e decentrate e quindi il fabbisogno di flessibilità per la sicurezza delle forniture. A tal fine si prevedono norme comuni volte da un lato a promuovere la partecipazione attiva e consapevole del consumatore, inteso sia individualmente sia nelle diverse forme di aggregazione (incluse le nuove comunità energetiche dei cittadini), eliminando le barriere ancora esistenti e non giustificate per l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia elettrica e soprattutto alla fornitura dei servizi al sistema; dall'altra, a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica dei veicoli elettrici, secondo criteri di mercato, funzionali all'integrazione nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili. Da ultimo la Direttiva aggiorna il quadro dei compiti e delle responsabilità dei gestori di rete di trasmissione e di distribuzione in funzione delle esigenze di integrazione nel sistema della generazione distribuita, dei sistemi di accumulo e delle risorse della gestione della domanda, di maggiore armonizzazione a livello europeo delle norme e procedure operative e della necessità di una più sistematica cooperazione regionale/europea nello svolgimento delle funzioni assegnate.

I criteri di delega specifici si soffermano dunque sugli elementi più rilevanti e innovativi, intervenendo, in particolare, con la finalità di orientare le scelte da adottare in sede di predisposizione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva. In particolare, si attribuisce rilievo a:

- armonizzazione delle disposizioni in materia di funzionamento dei mercati elettrici con quelle inerenti la promozione delle fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, per i cui aspetti principali si rinvia a quanto già osservato in relazione al recepimento della direttiva 2018/2001;
- eliminazione delle barriere ancora esistenti per promuovere una più attiva partecipazione dei consumatori, sia individualmente che attraverso aggregatori, ai mercati dell'energia e alla fornitura di servizi;
- aggiornamento del quadro regolatorio riguardante lo sviluppo dell'autoconsumo, nelle diverse configurazioni, dei sistemi di distribuzione chiusi e delle linee dirette, nell'ottica di una revisione organica delle disposizioni esistenti assicurando l'integrazione efficace nel sistema, la concorrenza e i diritti dei consumatori alla libera scelta delle forniture, evitando nel contempo effetti negativi sulla partecipazione ai costi di sistema di tutti i consumatori finali;
- promozione delle comunità energetiche, quale strumento di partecipazione attiva dei cittadini e di sviluppo sostenibile delle realtà locali, valorizzando ove necessario la rete elettrica esistente oggetto di concessione pubblica, assai capillare e che dunque suggerisce di evitare duplicazioni di infrastrutture in senso antieconomico;
- promozione dello sviluppo e della diffusione dei sistemi di accumulo, sia concentrati sia distribuiti, secondo criteri di neutralità tecnologica, in coerenza con l'obiettivo dell'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili (riducendo i rischi di taglio dell'*overgeneration*) e di una maggiore partecipazione degli impianti da fonti rinnovabili ai mercati dei servizi; a tal riguardo, il quadro normativo conterrà, in coerenza con la direttiva in argomento, le specifiche condizioni alle quali è consentito al gestore della rete di trasmissione e di distribuzione di sviluppare e gestire sistemi di accumulo in caso di sistemi qualificabili come componenti di rete pienamente integrate nelle reti e dedicati a fornire servizi importanti per la sicurezza e l'affidabilità della rete e a contribuire alla sincronizzazione delle diverse parti del sistema elettrico ovvero in caso di un fallimento del mercato tale da non riuscire a promuovere lo sviluppo degli investimenti nel settore necessari per la sicurezza;



- adeguamento del quadro normativo e regolatorio concernente il ruolo dei gestori delle reti di distribuzione e la loro partecipazione alla gestione del sistema, soprattutto rispetto all'esigenza d'integrazione della generazione distribuita e alla crescente partecipazione attiva della domanda nelle sue diverse configurazioni, in stretto coordinamento con il gestore della rete di trasmissione; a tal riguardo sarà altresì necessario un adeguamento della disciplina in materia di adozione dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione relativamente agli investimenti infrastrutturali funzionali all'integrazione nel sistema della generazione da fonti rinnovabili, degli accumuli e della domanda;
- aggiornamento della disciplina relativa all'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e individuazione di misure volte ad accelerare il completamento degli iter autorizzativi riguardanti la realizzazione delle infrastrutture, anche ai fini di accelerare il *phase out* del carbone;
- aggiornamento delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico, in particolare per quanto riguarda le procedure di messa in fuori servizio degli impianti di generazione, in considerazione dei profili di impatto sulla sicurezza del sistema;
- previsione di un regime di sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, applicabile da parte dell'Autorità di regolazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 e dalle correlate decisioni di ACER e dell'Autorità di regolazione.

L'articolo 13 indica i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e conferisce una delega per il completo adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

Le misure in esame si inseriscono nel piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali, in particolare, nel quadro delle iniziative assunte nel marzo 2018 a seguito della revisione intermedia del predetto Piano d'azione, il quale mira a creare un autentico mercato interno dei capitali, operando una riduzione della frammentazione dei mercati, nonché la rimozione degli ostacoli di tipo normativo al finanziamento dell'economia ed agli investimenti transfrontalieri.

Infatti, nonostante la rapida crescita registrata dai fondi di investimento dell'UE negli ultimi anni, il mercato UE dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato come un mercato nazionale: il 70% della attività è gestito da fondi registrati esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale, solo il 37% degli OICVM e circa il 3% dei fondi di investimento alternativi sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri.

Le nuove regole concordate hanno l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, eliminando gli attuali ostacoli normativi e rendendo la distribuzione transfrontaliera meno costosa; tali regole, infatti, consentiranno ai gestori di distribuire e in alcuni casi gestire i propri fondi sul territorio europeo, garantendo comunque la tutela degli investitori.

La direttiva e il regolamento vanno letti congiuntamente, in quanto entrambi finalizzati a coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono.

In particolare, con la direttiva in esame vengono modificate talune disposizioni delle direttive 2009/65/CE (c.d. UCITS) e 2011/61/UE (c.d. AIFMD), applicabili alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, considerate onerose o non sufficientemente chiare. Queste disposizioni hanno, infatti, determinato una sovra-regolamentazione nel momento in cui sono state recepite negli ordinamenti nazionali.

Le novità introdotte risultano ad ogni modo coerenti con gli obiettivi delle direttive che vengono modificate, le quali già mirano a creare un mercato unico dei fondi di investimento e a facilitare la distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

In particolare, la direttiva in questione sostituisce tutte quelle disposizioni che favoriscono le barriere di tipo regolamentare quali, ad esempio, l'obbligo per gli OICVM di fornire agli investitori strutture



organizzative stabili con presenza fisica di personale a livello locale, e il mancato allineamento tra gli Stati delle procedure e degli obblighi di notifica e di “de-notifica”.

Sotto il primo profilo, è stato osservato come le strutture locali siano raramente utilizzate dagli investitori nel modo prescritto dalla direttiva citata. Il metodo preferito di contatto è oramai cambiato ed è ora costituito dall’interazione diretta tra gli investitori e i gestori del fondo, per via elettronica o per telefono, mentre i pagamenti e i rimborsi sono effettuati tramite altri canali. Per quanto riguarda tali strutture locali, la direttiva in esame introduce, inoltre, disposizioni di maggior dettaglio rispetto a quelle precedenti ed estende l’applicazione di tale disciplina anche alla fattispecie della commercializzazione di FIA ad investitori *retail*.

Sotto il secondo profilo, il precedente quadro normativo delineato dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE è caratterizzato dall’assenza di condizioni chiare ed uniformi per la cessazione della commercializzazione di quote o azione degli OICVM o dei FIA nello Stato membro ospitante, creando di conseguenza incertezza economica e giuridica per i gestori dei fondi. Pertanto, sono state introdotte norme che stabiliscono requisiti chiari per gli obblighi di notifica e le ipotesi della c.d. “de-notifica” (articolo 1, paragrafi da 5 a 7 e articolo 2, paragrafo 4 della direttiva).

In ultimo, la direttiva in parola introduce nella AIFMD una disciplina in tema di “pre-commercializzazione” al fine di permettere ai gestori di svolgere ricerche di mercato in un potenziale Stato ospitante, nel rispetto tuttavia di cautele atte a evitare un aggiramento degli obblighi di notifica per la commercializzazione transfrontaliera ai sensi degli artt. 31 e 32 della AIFMD.

Più nel dettaglio, è stata inserita una definizione di pre-commercializzazione secondo cui detta attività può essere svolta esclusivamente nei confronti di potenziali investitori professionali e riguarda la fornitura di informazioni e comunicazioni su un’idea o una strategia di investimento per sondarne l’interesse per un FIA (o per un comparto dello stesso) non ancora istituito, ovvero - se già istituito - per il quale non è stata espletata la procedura di notifica prevista dall’art. 31 o dall’art. 32 della AIFMD. In ogni caso, la pre-commercializzazione, in quanto funzionale a sondare il mero interesse in un investimento all’estero, non dovrà consentire agli investitori di assumere impegni in merito all’acquisto delle quote/azioni del FIA.

Infine, la direttiva in esame abroga la disciplina in materia di comunicazioni di *marketing* prevista nella direttiva 2009/65/CE, essendo confluita la stessa nel regolamento (UE) 2019/1156, al fine di rendere tali disposizioni direttamente applicabili a tutte le fattispecie di OICR e non solo agli OICR di tipo UCITS.

In merito al regolamento, questo rafforza ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di *marketing* fissati dalla direttiva 2009/65/CE, estendendo l’ambito di applicazione di tali principi ai GEFIA e assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria. Esso si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi, alle società di gestione di OICVM, incluso qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM, ai gestori EuVECA ed EuSEF.

Più nello specifico, sono previste norme uniformi in materia di pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo e di comunicazioni di *marketing* destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese ed oneri gravanti sui gestori degli organismi di investimento collettivo in relazione alle loro attività transfrontaliere.

L’articolo 4 del regolamento stabilisce che le comunicazioni di *marketing* destinate agli investitori in FIA e OICVM debbano essere identificabili come tali e descrivere con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni degli stessi FIA o OICVM; altresì, tali comunicazioni devono precisare dove, come e in quali lingue gli investitori possono ottenere il prospetto, il KIID e le informazioni sintetiche sui propri diritti. Tutte le informazioni devono essere presentate in modo chiaro, corretto e non fuorviante.

Al fine di accrescere la trasparenza e la tutela degli investitori, nonché agevolare l’accesso alle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali applicabili alle



comunicazioni di *marketing*, le autorità competenti pubblicano tali informazioni, che debbono essere aggiornate ed esaustive, sui loro siti *web* (articolo 5).

Sugli stessi siti *web* è altresì prevista la pubblicazione dell'ammontare delle spese e degli oneri dovuti alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo ovvero il metodo per il computo degli stessi (articolo 10).

All'articolo 7 del regolamento è espressamente prevista la possibilità per le autorità competenti di procedere ad una verifica *ex-ante* delle comunicazioni di *marketing* al fine di controllarne la conformità al regolamento medesimo.

Il regolamento prevede, inoltre, l'istituzione presso l'ESMA di una banca dati centrale contenente le sintesi dei requisiti nazionali per le comunicazioni di *marketing* (articolo 6) e di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo contenente l'elenco di tutti gli OICR (FIA, EuVECA, EuSEF e OICVM) che sono commercializzati in uno Stato membro diverso da quello di origine, dei relativi gestori e degli Stati membri ospitanti (articolo 12).

A tale ultimo fine e per consentire all'ESMA di tenere aggiornata la banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera, le autorità competenti sono tenute a trasmettere all'ESMA le informazioni sulle notifiche e le lettere di notifiche stesse, nonché qualsiasi modifica di tali informazioni (articolo 13).

In materia è poi prevista l'attribuzione all'ESMA e alla Commissione europea del compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (articolo 13, paragrafo 3), prevedendo in tal modo una regolamentazione di livello 2, ritenuta maggiormente in grado di prendere in considerazione le specificità delle singole realtà nazionali.

L'articolo 14 prevede che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi quelli sanzionatori.

Infine, nell'ottica di garantire condizioni di parità tra i fondi per il *venture capital* qualificati di cui al regolamento n. 345/2013 o i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di cui al regolamento n. 346/2013, da un lato, e gli altri FIA dall'altro, nei predetti regolamenti vengono introdotte norme in tema di "pre-commercializzazione", le quali consentono ai gestori di fondi EuVECA o EuSEF di rivolgersi agli investitori per sondare l'interesse per future opportunità di investimento in un fondo EuVECA o EuSEF non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione (articoli 15 e 16 del regolamento).

Termini per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva e nel regolamento.

La direttiva dev'essere recepita entro il 2 agosto 2021 ed applicata a decorrere da tale data; il regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2019. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, in tema di requisiti per le comunicazioni di *marketing*, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, in tema di pubblicazione delle informazioni sui siti *web* delle autorità competenti, e gli articoli 15 e 16, in tema di "pre-commercializzazione", si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021.

La disciplina nazionale in materia è contenuta, in normativa primaria, nel D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF).

In normativa secondaria, è contenuta nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015 n. 30, nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia, nel Regolamento Intermediari adottato dalla Consob, nel Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

La direttiva e il regolamento in esame pongono la necessità di una ricognizione della normativa primaria e secondaria per abrogare e/o modificare le norme dell'ordinamento nazionale difformi alle disposizioni della normativa europea, nonché introdurre nuove disposizioni normative ed effettuare un adeguamento terminologico e definitorio.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno consentire di poter



operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri e alle Autorità competenti e, in particolare:

- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 attribuendo, ove necessario, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla Consob e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;

- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo, ove necessario, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Consob e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;

- prevedere le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei GEFIA UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-*bis* e 41-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- prevedere le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di OICVM UE e FIA UE prevista dagli articoli 1, numero 4, e 2, numero 6, della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- prevedere le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5, e 2, numero 3, della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- prevedere le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6, e 2, numero 4, della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla Consob i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

- prevedere le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla Consob i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

- designare la Consob e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;



- designare la Consob quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- designare la Consob quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- attribuire alla Consob le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi EuVECA ed EuSEF ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- attribuire alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- attribuire alla Consob il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;
- prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
- prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

L'articolo 14 contiene la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), qui di seguito Regolamento, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il Regolamento fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 "Prevenire è meglio che curare", che tiene conto, nell'ottica "One Health", del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici. Il fine è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali e/o all'uomo. Tali norme regolamentano la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indenne da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Il Regolamento prevede in tutti gli ambiti di applicazione un ampio potere di delega alla Commissione per l'adozione di atti delegati e di esecuzione ad integrazione delle prescrizioni dettate, definendone i criteri ed i tempi per l'adozione. Nell'attuazione della delega pertanto sarà necessario prendere in considerazione la normativa delegata della Unione europea già emanata ed in via di emanazione.

Per l'esercizio della delega, sono proposti i seguenti criteri specifici:

- lettera a) Il quadro normativo nazionale relativo alla sanità animale è complesso e attualmente include norme anche molto datate. E' necessario, infatti, evidenziare che la sanità animale e, in particolare, le malattie animali sono materie regolamentate da una molteplicità di provvedimenti di varia natura (regi decreti, leggi, decreti legislativi, d.P.R., ordinanze e decreti ministeriali) e che una



rilevante percentuale di regole sono contenute in normative emanate non solo prima dell'istituzione della Comunità europea ma anche prima dell'emanazione della Costituzione della Repubblica e, comunque, prima della modifica del titolo V. Non sono quindi più conformi alla recente normativa europea di settore né all'ordinamento costituzionale e al quadro normativo nazionale su cui si fonda anche l'organizzazione del Sistema Sanitario nazionale né tantomeno alle norme interne di attuazione che hanno modificato anche il riparto di competenze in materia. L'emanazione del regolamento quadro europeo impone e crea anche l'occasione per procedere ad una revisione di tutte le norme nazionali (molte delle quali risultano di fatto superate) e di recepimento di direttive e attuazione di regolamenti europei;

- lettera b) l'articolo 4, punto 55 del Regolamento (come modificato e sostituito dall'articolo 164, comma 1, lettera d) del regolamento (UE) 2017/625), impone di definire l'autorità competente come autorità veterinaria centrale di uno Stato membro, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2017/625, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità. Nel criterio di delega si individua il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale per lo svolgimento dei compiti e delle responsabilità attribuite dal regolamento agli Stati membri sottolineando che il Ministero della salute "regolamenta le attività di prevenzione, sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali e coordina le autorità veterinarie competenti a livello regionale e locale nella programmazione ed effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di sanità animale". Si è inteso precisare che, in conformità al nostro ordinamento costituzionale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali rientra nell'attività di "profilassi internazionale" oggetto di competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda l'attività di controllo ufficiale (nell'ambito sanitario) la competenza è concorrente e autorità competenti designate sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, così come previsto nel d.lgs. 193/2007, attualmente in fase di revisione, in ragione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge di delegazione europea 2018, per l'attuazione del regolamento europeo (UE) 2017/625;

- lettera c) Questo criterio di delega prevede la revisione delle norme che definiscono la composizione e le funzioni del "Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali" (Centro) al fine di adeguarlo al regolamento (UE) 2016/429. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali è stato istituito con la legge n. 244 del 30 novembre 2005, organizzato in struttura e funzioni con il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 e regolamentato dal d.P.R. n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute. Il Centro assicura un alto livello di tutela della salute degli animali nonché il coordinamento e l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale degli interventi, delle attività e delle misure inerenti alla sanità animale, anche per le finalità di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa europea e del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio Internazionale delle Epizootie. In particolare, nell'ambito della revisione del Centro, si intende definire una rete nazionale di responsabili dei servizi veterinari regionali (capi servizi regionali) espressamente incaricati dalle regioni e province autonome e coordinata dalla figura del Capo servizi veterinari nazionale. Ciò al fine della adozione, in ogni caso condivisa, delle decisioni da adottare nonché per garantire l'attuazione tempestiva ed uniforme a livello nazionale delle misure di gestione del rischio soprattutto in situazione di emergenza in ambito di sanità animale;

- lettera d) L'articolo 14 del Regolamento prevede la possibilità per l'autorità competente di delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali definendone ruolo e responsabilità nella tutela della sanità animale. Il criterio di delega è finalizzato a garantire un'attuazione di questa norma in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale individuando quali specifici compiti, tra quelli elencati, possano essere delegati dalle autorità competenti (Regioni, Province autonome e ASL) a veterinari non ufficiali ed i requisiti che i veterinari delegati devono possedere. Si ritiene che l'individuazione dei singoli compiti delegabili ed i requisiti dei veterinari non ufficiali formalmente



incaricati debba infatti avvenire a livello centrale in accordo con le Regioni e le Province autonome, definendo regole e criteri comuni a garanzia di un'uniformità su tutto il territorio nazionale;

- lettera e) Il regolamento detta specifiche norme in tema di registrazione degli operatori e degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e di riconoscimento per alcune tipologie di stabilimenti ed in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti. Specifiche norme di attuazione sono state emanate dalla Commissione europea attraverso atti delegati o di esecuzione. Alla luce di ciò si rende necessaria una revisione delle regole vigenti in materia, spesso a valenza regionale o locale e che, pertanto, necessitano di essere armonizzate e conformate alle disposizioni del combinato disposto del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento (UE) 2016/429, ma anche all'attuale riparto di competenze previsto nel nostro ordinamento giuridico, al fine di assicurare uniformità di trattamento degli operatori interessati su tutto il territorio nazionale.

- lettera f) L'articolo 101 del Regolamento stabilisce che ciascuna autorità competente istituisca e tenga aggiornato un registro di tutti gli stabilimenti e gli operatori registrati e di tutti gli stabilimenti riconosciuti, mentre l'articolo 109 prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere una banca dati informatizzata per la registrazione dei dati relativi agli animali terrestri e detenuti. Il Ministero della salute assicura tali compiti attraverso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN) già in uso. Risulta necessario, però, garantire il raccordo tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche e gli altri sistemi nazionali e regionali nell'ambito della salute e del benessere animale per adempiere a tutti gli obblighi informativi dei singoli Stati Membri verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore individuate dal Regolamento per i quali è richiesto un punto di contatto nazionale unico.

- lettera g) Il Regolamento pone l'accento sull'importanza del ruolo dei veterinari non ufficiali e degli operatori in materia di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali, sottolineando come i veterinari possano assicurare un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente (considerando (55)). Inoltre, nei considerando (63)-(65), trasfusi negli articoli 24-27 del Regolamento, si afferma che per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori ed i veterinari è necessario che gli allevamenti siano sottoposti regolarmente a visite veterinarie di sanità animale e che i dati raccolti nell'attività di sorveglianza svolta in collaborazione tra operatore e veterinario, siano utilizzati dall'autorità competente nello svolgimento dei compiti istituzionali di sorveglianza e indagine epidemiologica per la prevenzione e controllo delle malattie. Con il presente punto di delega si intende individuare modalità e procedure atte ad assicurare che il sistema nazionale di sorveglianza delle malattie animali si avvalga della collaborazione e dello scambio di informazioni tra gli operatori, i veterinari e l'autorità competente in attuazione degli articoli da 24 a 27 del regolamento (UE) 2016/429. Al riguardo, si fa presente che il Ministero della salute, nell'ambito del sistema di reti nazionali di epidemio- sorveglianza, ha avviato un sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni per la classificazione degli allevamenti in base al rischio, che si avvale delle informazioni del controllo ufficiale, e, seppure su base volontaria, anche delle rilevazioni effettuate volontariamente in autocontrollo dai veterinari aziendali e formalmente incaricati dagli allevatori (decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017).

- lettera h) Si rende necessario definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 attraverso la previsione di nuove sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Infine si ritiene opportuno precisare che nelle altre attività ufficiali come definite all'articolo 2 comma 2 del regolamento (UE) 2017/625 che attengono cioè alla prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e che rientrano nella materia "profilassi internazionale" lo Stato ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo si rimanda ad alcune pronunce in merito della Corte Costituzionale:

- Sentenza n. 12/2004, secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffuse in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Comunità europea sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo



alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale.

- Sentenza n. 270/2016 dove si afferma che l'Ordinanza del Ministero della salute intitolata "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" attiene, quindi, in modo prevalente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della "profilassi internazionale", di cui all'art. 117, primo comma, lettera q), della Costituzione.

L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR).

In particolare, si evidenzia che i predetti regolamenti MDR e IVDR, dopo un *iter* di approvazione durato quasi cinque anni, sono entrati in vigore il 26 maggio 2017 e avranno un periodo di transizione articolato sulla base delle priorità e della complessità dell'attuazione.

Il quadro regolatorio sarà oggetto di profondi cambiamenti che scaturiranno dalla graduale applicazione dei nuovi regolamenti europei che disciplineranno l'intero settore, sul presupposto generale che agli Stati membri è fatto onere di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni in essi contenute.

Perché possano realizzarsi gli obiettivi che la normativa si propone sulla base di una visione anche a lungo termine, l'Italia, come gli altri paesi dell'Unione, dovrà affrontare la grande sfida che viene richiesta per rendere disponibili dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro sicuri, efficaci e innovativi che possono apportare grandi benefici alla salute dei cittadini.

In tale ambito, il Ministero della salute, in qualità di autorità competente e di autorità responsabile per gli organismi notificati, dovrà consolidare la propria posizione all'interno della compagine delle autorità europee continuando a svolgere un forte ruolo di affiancamento e supporto a livello nazionale e europeo favorendo la messa in comune di competenze e conoscenze, in una logica di scambio di informazioni e di valutazioni coordinate. A livello europeo, il principio dello scambio di informazioni e di valutazioni coordinate si applicherà oltre che alla vigilanza e alle indagini cliniche, anche alle attività quali la designazione di organismi notificati e al settore della sorveglianza del mercato dei dispositivi. Le iniziative congiunte, il coordinamento e la comunicazione delle attività dovranno anche consentire un uso più efficiente delle risorse e delle competenze a livello nazionale.

L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei nuovi regolamenti europei si conforma alle finalità da questi ultimi stabilite quali la garanzia di un elevato livello di sicurezza e di salute e, al contempo, il sostegno all'innovazione. Nel nuovo sistema europeo di *governance* del comparto e di regolazione del relativo mercato, la marcatura CE indica la conformità dei prodotti al regolamento e ne consente la libera circolazione nell'Unione e la messa in servizio conformemente alla loro destinazione d'uso, di modo che agli Stati membri è precluso di ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti stessi. Coerentemente con questa impostazione, il Documento in materia di *governance* dei dispositivi medici recentemente predisposto dal Ministero della salute ha delineato i criteri relativi alla classificazione dei dispositivi e alle correlate condizioni di acquisto a carico del Servizio sanitario nazionale prevedendo che l'identificazione di un nuovo *cluster* di prodotto e/o il riconoscimento da parte del Servizio sanitario nazionale di un prezzo di acquisto superiore rispetto ai prodotti alternativi disponibili può essere consentito nel solo caso in cui per il dispositivo sia stato dimostrato il valore clinico o assistenziale maggiore in termini di esiti clinici rilevanti e/o di processo. In tale cornice si collocano, sul piano normativo nazionale, il "Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici" (*Health Technology Assessment*) di cui all'articolo 1, comma 587, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e la cabina di regia HTA istituita presso il Ministero della salute con decreto 12 marzo 2015, preordinati a rendere operativo il sistema delle valutazioni volte a stabilire classificazioni e condizioni d'acquisto a carico del Servizio sanitario nazionale dei dispositivi recanti la marcatura CE.



L'articolo 16 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Tale Regolamento si pone l'obiettivo di potenziare il mercato interno dei fondi per il *venture capital* qualificati e dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Segnatamente, l'intervento normativo in questione è finalizzato ad aprire il mercato dei predetti fondi in modo da aumentare gli effetti di scala, ridurre i costi operativi, migliorare la concorrenza ed ampliare la scelta degli investitori.

La misura si inserisce nel piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali, in particolare, nel quadro delle iniziative volte a promuovere l'economia reale all'interno dell'Unione europea e l'investimento in piccole-medie imprese innovative o a connotazione sociale.

L'intervento nasce dall'esigenza di incrementare lo sviluppo di tali fondi, non ritenuto sinora soddisfacente.

La Commissione europea ha infatti osservato come il mercato del *venture capital* europeo risulti meno sviluppato rispetto a quello americano e, in generale, come la diffusione di tali fondi sia ben inferiore rispetto alle attese iniziali.

Tra i fattori ostili alla crescita di tali fondi è stata evidenziata l'impossibilità per i gestori di grandi dimensioni di avvalersi delle denominazioni "EuVECA" ed "EuSEF", il ristretto numero di imprese in cui i fondi EuVECA possono investire, nonché la sussistenza di requisiti e vincoli non proporzionati nei singoli Stati membri (quali, a titolo esemplificativo, i requisiti amministrativi aggiuntivi imposti nei Paesi *host* o i livelli richiesti per i "fondi propri sufficienti").

Il Regolamento in parola è volto, dunque, a superare tali limiti e, data l'importanza di compiere progressi verso l'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione europea ha deciso di anticipare il riesame generale della materia rispetto alla data originariamente prevista.

I fondi c.d. EuVECA (i fondi per il *venture capital*) sono stati introdotti con il regolamento (UE) n. 345/2013, adottato congiuntamente al regolamento (UE) n. 346/2013, dedicato ai c.d. fondi EuSEF (i fondi europei per l'imprenditoria sociale). Entrambe le misure, complementari alla disciplina sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE, c.d. AIFMD), sono state introdotte con l'obiettivo di semplificare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese, istituendo un prodotto armonizzato, destinato sia a investitori professionali sia ad alcune categorie di investitori al dettaglio (coloro che sono in grado di investire somme almeno pari a 100 mila euro e dichiarano per iscritto di essere consapevoli dei rischi connessi all'investimento previsto), che può essere commercializzato da parte dei gestori EuVECA e EuSEF su base transfrontaliera avvalendosi del passaporto europeo.

Tale disciplina è stata oggetto di revisione ad opera del Regolamento, in ragione della crescente necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.

Nello specifico, attraverso le modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, al fine di ampliare la base dei potenziali gestori che possono utilizzare la denominazione "EuVECA" e "EuSEF", il Regolamento ha esteso l'ambito di applicazione dei citati Regolamenti anche ai gestori di FIA autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della AIFMD (c.d. gestori sopra-soglia), in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi.

Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, i gestori sopra-soglia che intendono utilizzare la denominazione "EuVECA" ed "EuSEF" rimangono soggetti a tutti i requisiti previsti dalla AIFMD e, in aggiunta, sono soggetti a talune disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, tra le quali le norme in materia di investimenti ammissibili e gli obblighi di informativa.



Al fine di incrementare l'offerta di capitali alle imprese, è stata oggetto di intervento la definizione di "impresa di portafoglio ammissibile" di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del regolamento (UE) n. 345/2013.

Ai sensi della nuova disciplina, è previsto che possa qualificarsi come tale l'impresa che, al momento del primo investimento in essa da parte del fondo per il *venture capital* qualificato, soddisfi una delle seguenti condizioni:

(i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva MIFID II (direttiva 2014/65/UE) e impiega fino a 499 dipendenti (e non più fino a 249 come precedente previsto);

(ii) è una piccola o media impresa quotata su un mercato di crescita delle PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva MIFID II e con una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre anni civili precedenti (in luogo del fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di euro).

Da un lato, pertanto, è previsto un ampliamento del novero delle imprese potenzialmente finanziabili attraverso il fondo EuVECA, innalzando il numero di dipendenti che possono essere impiegati dall'impresa di portafoglio ammissibile, dall'altro, si cerca al contempo di tener conto dell'istituzione dei mercati di crescita delle PMI - introdotti dalla direttiva MIFID II - e di valorizzare gli stessi.

Resta invece ferma la nozione di "fondo per il *venture capital* qualificato", quale il FIA stabilito nel territorio di uno Stato membro che investe almeno il 70% del portafoglio in attività qualificabili come investimenti ammissibili, ai sensi di quanto specificato dall'articolo 3, lett. b) del regolamento (UE) n. 345/2013.

Analogamente, anche la definizione di impresa ammissibile per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lett. d) del regolamento (UE) n. 346/2013, è stata rivista per attribuire alla stessa una portata più generale.

Un'ulteriore modifica concerne la procedura di registrazione presso l'Autorità competente dello Stato membro d'origine.

Con il Regolamento in oggetto vengono formalizzati due procedimenti differenti per la registrazione del gestore di fondi di *venture capital* e dei fondi di *venture capital*, rispettivamente agli articoli 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013.

Con riferimento alla registrazione dei gestori è specificato che la stessa vale, limitatamente ai fondi per il *venture capital*, ai fini della registrazione prevista dalla direttiva 2011/61/UE con riferimento a quei gestori rientranti nel novero delle esenzioni di cui all'articolo 3 della citata Direttiva (c.d. gestori sotto-soglia).

È inoltre disciplinato il procedimento che il gestore deve avviare in caso di modifiche sostanziali alle informazioni inizialmente trasmesse.

Con riferimento, invece, alla procedura di registrazione del fondo per il *venture capital* da parte dei gestori sopra-soglia che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della AIFMD, è previsto che tali soggetti possono domandare la registrazione per i fondi di *venture capital* per i quali intendono utilizzare la denominazione "EuVECA".

La medesima disciplina è prevista, agli articoli 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, relativamente alla procedura di registrazione inerente ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

A tal riguardo, agli articoli 12, 14-bis, 16 e 16-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e agli articoli 13, 15-bis, 17 e 17-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, sono inoltre poste norme di coordinamento, in sede autorizzativa, tra l'Autorità competente dello Stato membro di origine del gestore e quella del fondo.

Ulteriori modifiche apportate con il Regolamento in oggetto concernono i limiti di capitale iniziale, pari a 50 mila euro, di cui devono disporre sia i fondi per il *venture capital* e per l'imprenditoria sociale gestiti internamente che i gestori esterni di fondi (articolo 10, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 345/2013 ed articolo 11, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 346/2013), nonché i fondi propri che, al ricorrere di alcune circostanze inerenti il valore del patrimonio dei fondi di *venture capital* e per



l'imprenditoria sociale, devono raggiungere determinate soglie proporzionali al valore del patrimoni dei fondi stessi (articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, regolamento (UE) n. 345/2013, articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, regolamento (UE) n. 346/2013).

In ragione delle interdipendenze con il rinnovo recente della disciplina dei mercati finanziari, si pone l'attenzione sulle modifiche introdotte circa il dovere posto in capo ai gestori dei fondi di *venture capital* di trattare in modo corretto gli investitori.

Infatti, all'articolo 7, lett. f) del regolamento (UE) n. 345/2013 viene introdotta la specificazione secondo cui tale obbligo non osta ad un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a quelli pubblici, compatibilmente con le norme previste in tema di aiuti di Stato e tale diversità di trattamento sia espressamente prevista dal regolamento o negli atti costitutivi del fondo.

In via generale, viene, infine, prevista l'attribuzione all'ESMA del compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di garantire l'applicazione uniforme delle normativa in questione.

Dunque, in materia, viene prevista una regolamentazione di livello 2, ritenuta dalla Commissione maggiormente flessibile e, soprattutto, maggiormente in grado di prendere in considerazione le specificità delle singole realtà nazionali.

L'ultimo articolo del regolamento (UE) 2017/1991, applicabile dal 1° marzo 2018, prevede una norma transitoria circa l'applicabilità della nuova disciplina; in particolare, è previsto che le norme concernenti i limiti di capitale iniziale e le norme in materia di fondi propri - di cui agli articoli 10, paragrafi da 2 a 6 e articolo 13, paragrafo 1, lett. b) del regolamento n. 345/2013 e agli articoli 11, paragrafi da 2 a 6 e 14, paragrafo 1, lett. b) del regolamento n. 346/2013 - non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi EuVECA ed EuSEF esistenti al 1° marzo 2018, per tutto il periodo di durata residuo di tali fondi.

La disciplina nazionale in materia è contenuta, in normativa primaria, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e, in normativa secondaria, nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.

L'articolo 4-*quiquies* del TUF individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del medesimo TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF, al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF.

Il Regolamento in esame pone la necessità di una ricognizione della normativa primaria e secondaria per abrogare e/o modificare le norme dell'ordinamento nazionale difformi alle disposizioni della normativa europea, nonché effettuare un adeguamento terminologico e definitorio.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno consentire di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri e alle Autorità competenti dal regolamento e, in particolare:

1. garantire che le Autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2017/1991;
2. stabilire quali sanzioni e misure amministrative le Autorità competenti dovranno applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento;
3. prevedere la possibilità per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;
4. assicurare le forme di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
5. assicurare il coordinamento delle nuove norme con la vigente disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.



Dalle misure di applicazione del regolamento (UE) 2017/1191 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17 contiene la delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 in relazione a talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria.

In particolare, la proposta *de qua* introduce due specifici criteri di delega.

Il primo volto a prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del regolamento (CE) n. 924/2009, come introdotti dal regolamento (UE) 518/2019. E ciò attraverso le opportune modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti.

Il secondo finalizzato a prevedere, in conformità al regolamento (UE) 518/2019, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, così da garantire una corretta ed integrale applicazione del medesimo regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L'articolo 18 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019, che comprende due titoli principali a sé stanti: il Titolo II - relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 e il Titolo III - relativo alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I due titoli riformano la natura, l'organizzazione e le competenze di ENISA, che da agenzia a tempo determinato diviene agenzia a tempo indeterminato con nuove funzioni, tra cui la principale riguarda il ruolo cardine nella futura elaborazione dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881.

La proposta normativa in oggetto prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Titolo III che richiede un riesame e riordino del quadro nazionale di certificazione della sicurezza informatica, già stabilito in Italia, come in altri paesi UE, prima dell'introduzione di una norma armonizzata per tutta l'Unione europea. Il Titolo III del regolamento (UE) 2019/881 istituisce in particolare un'autorità nazionale di certificazione della cibersecurity che dovrà essere designata in ogni Stato membro (articolo 58, paragrafo 1) ed un quadro europeo di certificazione della sicurezza informatica di prodotti, processi e servizi, con lo scopo di superare la frammentazione attuale del relativo mercato interno dell'Unione europea e rendere maggiormente affidabili per il consumatore i prodotti e servizi che utilizzano tecnologie per la comunicazione e l'elaborazione delle informazioni, realizzando anche un mutuo riconoscimento dei certificati di sicurezza informatica tra tutti gli Stati membri a beneficio del mercato unico UE.

Lo scenario attuale europeo e mondiale, della certificazione della sicurezza informatica, prima dell'entrata in vigore del Regolamento, vede già impegnati piccole e grandi aziende produttrici di dispositivi con tecnologie delle comunicazioni e dell'informatica e fornitori di servizi telematici, laboratori di prova specializzati nella valutazione della sicurezza informatica ed agenzie governative¹ con il ruolo prevalente di organismi di certificazione. Non tutti i paesi europei e mondiali attualmente sono dotati di un organismo di certificazione della sicurezza informatica governativo. L'attività di

¹ Con il termine agenzia governativa s'intende in senso generico qualsiasi ente della pubblica amministrazione centrale o da essa delegato per l'attività di organismo nazionale di certificazione della sicurezza informatica, indipendentemente dal grado di indipendenza economico-giuridica rispetto al governo, in base all'ordinamento dello stato di riferimento.



certificazione della cibersicurezza per alcuni contesti è demandata anche ad organismi di valutazione della conformità privati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008. Inoltre, gli standard di riferimento per la certificazione della sicurezza informatica sono molteplici e si focalizzano sulla certificazione di prodotti (ad. es. ISO/IEC 15408), di processi e servizi (ad. es. ISO/IEC 27001). In aggiunta, il mutuo riconoscimento tra organismi di certificazione non discende da norme europee o da trattati internazionali, bensì da accordi volontari di mutuo riconoscimento tra agenzie governative. In particolare, con riferimento allo standard ISO/IEC 15408, detto anche “*Common Criteria*”, per la certificazione di prodotti, è operativo per l’ambito europeo l’accordo SOG-IS MRA (Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement) con adesioni da parte di alcune agenzie governative di nazioni UE ed EFTA² e per l’ambito mondiale l’accordo CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement) che vede aderenti alcune agenzie governative di nazioni europee ed extraeuropee³.

A livello nazionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003 ha istituito presso l’ex Ministero delle Comunicazioni, oggi confluito nel Ministero dello sviluppo economico, lo schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10⁴. L’Organismo di Certificazione della Sicurezza informatica (OCSI)⁵ operativo presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello sviluppo economico ha aderito ad entrambi gli accordi SOG-IS MRA e CCRA ed i certificati da esso emessi sono mutuamente riconosciuti dalle agenzie governative aderenti ai suddetti accordi in Europa e nel mondo.

Il nuovo quadro di certificazione europeo introdotto dal Titolo III del regolamento (UE) 2019/881 riformerà il mutuo riconoscimento europeo attualmente realizzato dal SOG-IS ed avrà un impatto anche sull’accordo CCRA a livello mondiale. In tale contesto la Commissione europea, assieme ad ENISA, ha avuto intensi contatti con il SOG-IS in previsione di una futura migrazione nel nuovo quadro europeo di certificazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/881, per non disperdere il patrimonio di competenze tecniche, collaborazioni pubblico-privato, e tra imprese, già creatosi per il mercato delle certificazioni basato sullo standard ISO/IEC 15408. Le attività del SOG-IS migreranno in un sistema di certificazione europeo ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881 che sarà probabilmente adottato nel 2020.

Il nuovo quadro europeo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, introdurrà, anche altri sistemi europei di certificazione della cibersicurezza ed avrà le seguenti caratteristiche principali:

- ogni Stato membro dovrà designare una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nel proprio territorio o delegare altra o altre autorità esistenti al di fuori del proprio territorio.

² Nazioni aderenti: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.sogis.eu>.

³ Nazioni aderenti: Australia, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea del Sud, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Etiopia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Indonesia, Israele, Pakistan, Polonia, Qatar. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.commoncriteriaportal.org>.

⁴ Tale articolo è stato abrogato dal d.lgs. 82/2005 e sostituito dall’art. 35 comma 5 dello stesso decreto legislativo preservando le prerogative dell’organismo di certificazione nazionale.

⁵ L’OCSI è anche l’organismo designato, ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale – eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Signature) e notificato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, come ente responsabile in Italia per l’accertamento della conformità di un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato ai requisiti di sicurezza espressi nell’Allegato II al suddetto Regolamento eIDAS, in base al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.



- entrato in vigore il regolamento europeo, a far data dal 27 giugno 2019, la Commissione europea, con il supporto tecnico di ENISA ed il coinvolgimento degli Stati membri, attraverso consultazione con le autorità nazionali di certificazione della cibersecurity nel cosiddetto ECCG (Gruppo europeo per la certificazione della cibersecurity - articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881), adotta tramite atti di esecuzione nuovi sistemi di certificazione europei specifici per settori tecnologici e/o di mercato, determinando per ciascuno le procedure di certificazione da seguire a livello europeo in forma armonizzata.

- con l'introduzione dei primi sistemi europei di certificazione della cibersecurity, attesi ad inizio 2020, la normativa europea comincerà a produrre i primi effetti sulla normativa nazionale dei singoli Stati membri in materia. In particolare, i sistemi di certificazione nazionali esistenti eventualmente concorrenti ed in sovrapposizione con i sistemi europei di certificazione che saranno via via introdotti, cesseranno di esistere con l'entrata in vigore di questi ultimi ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/881, allo scopo di ridurre la frammentazione del mercato interno dell'Unione europea.

- I certificati di sicurezza informatica, in base alle regole specifiche definite per ogni sistema europeo di certificazione potranno essere emessi secondo varie modalità:

- o in forma di dichiarazioni UE di conformità dalle ditte produttrici o importatrici;
- o da organismi di valutazione della conformità terzi ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale, eventualmente autorizzati anche dall'autorità nazionale di certificazione della cibersecurity;
- o dalle autorità nazionali di certificazione della sicurezza informatica o altri organismi pubblici per i certificati di livello elevato e nei casi debitamente giustificati definiti nei singoli sistemi di certificazione europei via via introdotti.

- Le autorità nazionali di certificazione saranno responsabili a livello nazionale della vigilanza sui certificati di sicurezza informatica emessi sul proprio territorio ed in generale sulle attività degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersecurity e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità. Collaboreranno, inoltre, a livello europeo con la Commissione europea in seno all'ECCG nell'elaborazione e revisione dei sistemi europei di certificazione già adottati.

Tutto ciò premesso, l'articolo in esame prevede l'adeguamento del quadro nazionale di certificazione della cibersecurity esercitando i seguenti criteri specifici:

- con la lettera a) il Ministero dello sviluppo economico viene designato quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

- il criterio di cui alla lettera b) prevede l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'autorità di certificazione della cibersecurity per l'esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti in ambito nazionale ed europeo;

- il criterio della lettera c) mira a definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di nuova istituzione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinati a finanziare ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity e stabilendo che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al minimo di 15.000 euro e non devono essere superiori al massimo di 5.000.000 di euro;

- il criterio contenuto nella lettera d) prevede, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 ed 8 del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui al comma 1 di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56 paragrafi 4 e 5, lettera b) emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

L'articolo 19 contiene la delega per il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 5 giugno 2019, costituiscono due dei provvedimenti attuativi del Pacchetto energia e clima.

Il regolamento (UE) 2019/943 pone le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare delle politiche per l'energia e il clima al 2030, attraverso segnali di mercato che orientino le scelte degli operatori e dei consumatori in modo efficiente. A tal fine, definisce i principi fondamentali di funzionamento dei mercati dell'energia elettrica che consentono un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica e stabilisce norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando la concorrenza nel mercato interno e facilitando lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente, contribuendo a una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica e promuovendo l'armonizzazione delle norme per gli scambi transfrontalieri.

Il regolamento (UE) 2019/941 stabilisce norme sulla cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica anche attraverso meccanismi di solidarietà in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire due criteri che sono volti a:

- promuovere il riordino, il coordinamento e l'aggiornamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia, per adeguarle alle disposizioni dei suddetti regolamenti prevedendo l'abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili;
- definire il regime di sanzioni amministrative, in misura efficace, proporzionale e dissuasiva, applicabile da parte dell'Autorità nazionale di regolazione in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento 2019/943.

L'articolo 20 reca la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

I criteri che informeranno la produzione legislativa delegata sono i seguenti:

- La lettera a) delega il Governo ad individuare e designare la COVIP come Autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); inoltre, delega il Governo ad individuare e designare le Autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto ed il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo opportune forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette Autorità;
- La lettera b) delega il Governo ad attribuire alle Autorità individuate ai sensi della lettera a) i poteri necessari, previsti dal Regolamento (UE) 2019/1238, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste;
- La lettera c) delega il Governo ad individuare nella COVIP l'autorità competente ad effettuare la pubblicazione sul proprio sito web, richiesta dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 2019/1238, delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le condizioni relative alle fasi di accumulo di decumulo, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale;
- La lettera d) autorizza a prevedere un regime di fiscalità favorevole per i PEPP analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al beneficiario un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione dei predetti prodotti nazionali;
- La lettera e) autorizza il Governo ad esercitare l'opzione che consente di imporre al fornitore di PEPP di fornire proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Regolamento (UE)



2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;

- La lettera f) autorizza il Governo, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (UE) 2019/1238, a specificare le ulteriori condizioni riguardanti la fase di accumulo nel sottoconto nazionale, che possono includere, in particolare, i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità;

- La lettera g) autorizza il Governo ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;

- La lettera h) autorizza il Governo ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 54 del Regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello di cui all'articolo 52 del Regolamento, a condizione che sia nel contempo assicurato il diritto al trasferimento della posizione con una frequenza maggiore di quella minima prevista;

- La lettera i) autorizza il Governo, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/1238, a specificare le ulteriori condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, riguardanti la fissazione dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo, il periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo in caso di particolari difficoltà

- La lettera l) autorizza il Governo ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, comma 3, del Regolamento (UE) 2019/1238 che consente di privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, eventualmente concretizzando le misure di incentivazione quale pre-requisito alla fruizione dei benefici fiscali;

- La lettera m) autorizza il Governo ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, comma 4, del Regolamento (UE) 2019/1238 che consente di specificare le condizioni che debbono sussistere per il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi dal fornitore di PEPP al soggetto beneficiario;

- La lettera n) autorizza il Governo ad attribuire alle Autorità di cui alla lettera a) il potere sanzionatorio in coerenza con quanto previsto dal Regolamento e con le procedure previste a livello nazionale; le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;

- La lettera o) prevede che, nello stabilire tipo e livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si debba tenere conto delle circostanze rilevanti indicate all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 e che le decisioni con cui le sanzioni o le altre misure sono imposte siano oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dall'articolo 69 del regolamento stesso;

- La lettera p) contiene la delega al Governo volta a consentire le opportune modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente che si rendano necessarie al fine di assicurare la realizzazione degli obblighi imposti, direttamente o indirettamente, agli Stati membri dal Regolamento e dalle norme tecniche di regolamentazione o attuazione che lo richiedano, nonché a garantire il coordinamento con l'insieme delle disposizioni emanate in forza della delega;

- La lettera q) prevede il ricorso ad opportune forme di coordinamento e di intesa tra le Autorità di cui alla lettera a) al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire:

1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);



- 2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
- 3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019).
- 4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
- 5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la



direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

19) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);

22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea) (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,



accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021)

31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020).

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati riferiti al 31 dicembre 2018 ed aggiornati alla data del 3 ottobre 2019:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con Regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;



e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea alla data del 4 dicembre 2019.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2018 ammontava a 70, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

Si ritiene utile segnalare che alla data del 27 novembre 2019 il numero delle procedure ammonta a 77, di cui 66 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER STADIO (31 DICEMBRE 2018)

Messa in mora Art. 258 TFUE	26
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	8
Parere motivato Art. 258 TFUE	18
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	2
Ricorso Art. 258 TFUE	8
Sentenza Art. 258 TFUE	5
Messa in mora Art. 260 TFUE	2
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	1
Ricorso Art. 260 TFUE	1
Sentenza Art. 260 TFUE	5
TOTALE	77



SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 DICEMBRE 2018)

Ambiente	21
Fiscalità e dogane	11
Trasporti	6
Concorrenza e aiuti di Stato	5
Giustizia	5
Energia	4
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	4
Affari interni	3
Appalti	3
Lavoro e politiche sociali	3
Salute	3
Agricoltura	2
Affari economici e finanziari	2
Affari esteri	2
Comunicazioni	1
Libera circolazione delle merci	1
Pesca	1
TOTALE	77

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE (31 DICEMBRE 2018)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	21
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	12
Ministero dell'economia e delle finanze	13
Ministero dello sviluppo economico	6
Ministero della salute	5
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	3
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	2



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'interno	2
Ministero della giustizia	5
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Presidenza del Consiglio - Dipartimento politiche europee	3
TOTALE	77*

**Quattro procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni (nn. 2013/4199, 2014/4170, 2018/2021 e 2018/0264). Il numero 77 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni.*

Con riferimento alla lettera e) si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa nel 2018.

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
1	Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 183 dell'8/07/16	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	D.M. 26 gennaio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 63 del 16-03-18
2	Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 284 del 20/10/16	Ministero della salute	D.M. 31 ottobre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 290 del 14-12-18
3	Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 314 del 22/11/16	Ministero dello sviluppo economico	D.M. 18 dicembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 29 del 5-02-18



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
4	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 327 del 2/12/16	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo	D.M. 15 dicembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 23 del 29-01-18
5	Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 110 del 27/04/17	Ministero dello sviluppo economico	D.M. 2 novembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 285 del 7-12-18
6	Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 125 del 18/05/17	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.M. 15 ottobre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 6-12-18
7	Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 153 del 16/06/17	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.M. 15 febbraio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 84 dell'11-04-18
8	Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 153 del 16/06/17	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.M. 15 febbraio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 84 dell'11-04-18



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
9	Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 153 del 16/06/17	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.M. 15 febbraio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 84 dell'11-04-18
10	Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità G.U.U.E. L 184 del 15/07/17	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo	D.M. 22 dicembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 40 del 17-02-18
11	Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L. originarie dell'Unione G.U.U.E. L 271 del 20/10/17	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo	D.M. 22 gennaio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 71 del 26-3-18
12	Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 281 del 31/10/17	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.M. 15 febbraio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 84 dell'11-04-18
13	Direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 311 del 25/11/17	Ministero della difesa	D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 60 del 13-03-18



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
14	Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione, del 22 gennaio 2018, recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 17 del 23/01/18	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo	D.M. 26 luglio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 216 del 17-09-18
15	Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1 G.U.U.E. L 42 del 15/02/18	Ministero dell'Interno	D.M. 20 marzo 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 29-05-18
16	Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) G.U.U.E. L 81 del 23/03/18	Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo	D.M. 3 agosto 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 234 dell'8-10-18
17	Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna G.U.U.E. L 174 del 10/07/18	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	D.M. 31 ottobre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 257 del 5-11-18

Sempre con riferimento alla lettera c), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2018:

n.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 27 del 1/02/17	Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute	21/08/18



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2	Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE)* G.U.U.E. L 238 del 16/09/17	Ministero della salute	31/03/18
---	--	------------------------	----------

* Si rappresenta che alla direttiva (UE) 2017/1572 è stata data attuazione con l'articolo 16 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - legge europea 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n. 109 dell'11-05-19.

Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali G.U.U.E. L 65 del 11/03/16	Ministero della giustizia	01/04/18
2	Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio G.U.U.E. L 81 del 31/03/17	Ministero della giustizia	08/09/18
3	Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI G.U.U.E. L 305 del 21/11/17	Ministero della giustizia	23/11/18
4	Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 103 del 23/04/18	Ministero della salute	30/06/18
5	Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima G.U.U.E. L 162 del 27/06/18	Ministero dell'economia e delle finanze	01/09/18
6	Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» G.U.U.E. L 66 del 7/03/19	Ministero della salute	07/09/19



Con riferimento alla **lettera e)**, nel corso del 2018, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239, pubblicato nella G.U.R.I. n. 58 del 10-03-18.

Con riferimento alla **lettera e-bis)** si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate nel 2018, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 76 del 19/03/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	09/10/19
2	Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 150 del 14/06/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	05/07/20
3	Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 150 del 14/06/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	05/07/20
4	Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 150 del 14/06/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	05/07/20
5	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 156 del 19/06/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dell'economia e delle finanze	10/01/20



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
6	Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 156 del 19/06/18 DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018	Ministero dello sviluppo economico	10/03/20
7	Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE G.U.U.E. L 321 del 17/12/18 DELEGA CONTENUTA NEL DDL DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019	Ministero dello sviluppo economico	21/12/20
8	Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 328 del 21/12/18 DELEGA CONTENUTA NEL DDL DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019	Ministero dello sviluppo economico	30/06/21
9	Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 328 del 21/12/18 DELEGA CONTENUTA NEL DDL DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019	Ministero dello sviluppo economico	25/06/20

Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, si fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali, nel corso dell'anno 2018, nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

PUGLIA		
Provvedimento regionale/provinciale	Direttiva UE	Note
Legge regionale 27/03/2018, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla	Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale). Pubblicata nel B.U. Puglia 30 marzo 2018; n. 45.		
--	--	--

VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE		
Provvedimento regionale/provinciale	Direttiva UE	Note
L.R. 20/03/2018, n. 3 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018), pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 10 aprile 2018, n. 18.		

VENETO		
Provvedimento regionale/provinciale	Direttiva UE	Note
L.R. 21/12/2018, n. 46 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE, della direttiva 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018), pubblicata nel B.U. Veneto 21 dicembre 2018, n. 129.	Articoli 8, 14, 15, 16 e 17 della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), attuati con l'articolo 2 della L.R. n. 46/2018	
L.R. 27/07/2018, n. 27 (Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete	Articolo 2 della direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili	



distributiva di carburanti", pubblicata nel B.U. Veneto 31 luglio 2018, n. 76.	alternativi attuato con l'articolo 1 della L.R. n. 27 del 2018. Articolo 3 della direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi attuato con gli articoli 2, 4, 5 e 6 della L.R. n. 27 del 2018.	
--	---	--

In relazione alla natura ed all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata, tuttavia, predisposta anche per i singoli articoli del disegno di legge.

Con riferimento all'*iter* di approvazione, successivamente all'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella sessione europea del 15 gennaio 2020.

Per la predisposizione del predetto parere è stata convocata una riunione a livello tecnico che si è svolta il 14 gennaio 2020, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno richiesto di apportare talune modifiche alla relazione illustrativa ed una modifica al testo.

Le modifiche alla relazione illustrativa sono volte a precisare che l'elenco ivi riportato con l'indicazione dei provvedimenti con cui le singole Regioni e Province autonome hanno provveduto a recepire le direttive dell'UE nell'anno 2018 è stato redatto tenendo conto della nota tecnica sull'applicazione coordinata degli articoli 29.3, 29.7, lett. f) e 40.2 della legge n. 234 del 2012, concordata con il Dipartimento delle politiche europee. Inoltre, hanno richiesto di inserire il recepimento di due direttive effettuato dalla Regione Veneto e di dar conto, nell'elenco, delle sole Regioni e Province autonome che hanno effettuato recepimenti nel corso dell'anno di riferimento.

Tali modifiche sono state accolte e la presente relazione è stata modificata.

La proposta di modifica del testo si riferisce all'articolo 7 che reca principi specifici che il Governo dovrà seguire per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Tale modifica, sulla quale nel corso della riunione è stata fatta una riserva di approfondimento, è finalizzata a precisare che, fermo restando il divieto di assolvere all'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari mediante forme equipollenti (quali documenti di trasporto o di consegna e fatture), ciò resta possibile - in base alla stessa normativa attualmente vigente - quando sia previsto nell'ambito di un contratto quadro tra acquirente e fornitore. All'esito dell'approfondimento da parte delle Amministrazioni competenti, si è ritenuto di non dover procedere a modificare la formulazione dell'articolo 7.

Ciò premesso, il parere sul disegno di legge approvato dalla Conferenza Stato - Regioni è stato favorevole e non ha, dunque, determinato modifiche al testo che resta identico alla versione approvata in esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri.



RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, di seguito "Direttiva SMAV"), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato.

La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303 del 28 novembre 2018, entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 settembre 2020.

In sintesi, la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il Testo unico ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative e si prevede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, di provvedere all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio, pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto al comma 3 dell'articolo proposto.

L'articolo 4 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 "considerando", 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la direttiva, alla luce del progresso tecnologico e di mercato, stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di



regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61/CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che aveva, all'epoca, recepito, le citate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ha già subito, nel corso degli anni, diverse modifiche legislative introdotte con la tecnica della novella.

In particolare, la modifica più rilevante è stata introdotta dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, che hanno promosso il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche introducendo, tra l'altro, il principio della neutralità tecnologica.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/CE, relativa ai costi di riduzione della banda larga, e, più recentemente, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. Decreto fiscale 2019) che, all'articolo 23-ter, ha dettato le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra-larga modificando gli articoli 50-bis e 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene, pertanto, opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre quindi anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

La delega proposta avrà, quindi, l'effetto di recepire il nuovo codice europeo attraverso un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore.

Va rilevato che le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico; ciò richiederà un successivo approfondimento, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in ordine alle ricadute attese in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, ad esempio, in relazione agli adempimenti previsti in materia di gestione dello spettro radio e tutela degli utenti ed altresì sotto il profilo dell'accresciuto impegno internazionale, derivante dagli ulteriori obblighi di cooperazione regolamentare in ambito BEREC – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e RSPG – *Radio Spectrum Policy Group*.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi



l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 5 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti, sia positivi che negativi: i primi, ad esempio, connessi alle maggiori entrate conseguenti alla attivazione degli investimenti in fonti rinnovabili; i secondi, sempre a titolo di esempio, correlati alle minori entrate dovute alla sostituzione con fonti rinnovabili di combustibili fossili, i quali ultimi, in alcuni settori d'uso, sono sottoposti a più significative imposte. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Si evidenzia, anche, che l'attuazione dei decreti legislativi in questione sarà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 6 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l'applicazione degli articoli 101 (divieto di accordi tra imprese al fine di restringere o falsare la concorrenza) e 102 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

L'ambito di applicazione e l'oggetto, regolati dalla direttiva, riguardano le funzioni esercitate dalle Autorità garanti della concorrenza, al fine di eliminare le differenze applicative rilevate nelle varie legislazioni nazionali, comportanti possibili disparità di trattamento per le imprese operanti nel mercato unico e per i consumatori.

Al fine di garantire uno spazio comune di applicazione nell'Unione europea delle norme in materia di concorrenza e di uniformare l'attività delle autorità garanti della concorrenza, sono previste norme per assicurare alle stesse autorità l'indipendenza e adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché poteri minimi di indagine, e sono introdotte disposizioni relative al sistema sanzionatorio, all'assistenza reciproca e al sistema procedurale relativo agli accertamenti.

In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membri assicurino alle Autorità nazionali antitrust la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri.

Nell'ordinamento nazionale il finanziamento dell'Autorità è garantito, senza oneri per il bilancio dello Stato, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva.

In particolare, l'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), reca i criteri per il calcolo della contribuzione a carico delle imprese in ragione del fatturato (società di capitali con ricavi totali superiori a cinquanta milioni di euro), con limiti massimi previsti dalla medesima disposizione.

Per far fronte ai predetti più ampi e/o nuovi poteri e compiti, come previsto dalla Direttiva che richiede che le Autorità di concorrenza vengano dotate di risorse adeguate, si stima che sia necessario dotare l'Autorità di ulteriori 25 risorse in pianta organica. Considerato che deve trattarsi



di personale qualificato con formazione e competenze giuridico/economiche si stima i costi complessivi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Autorità, per l'assunzione di 25 risorse al livello iniziale della carriera di funzionario possa ammontare a circa 2.650.000 euro all'anno.

Vale sottolineare che dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della citata legge 10 n. 287 del 1990, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite "entrate proprie", ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale.

Al riguardo, come previsto dal citato articolo 10, comma 7-quater, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitale. L'aliquota di contribuzione è stata ridotta progressivamente ed in maniera sensibile, ed è stata fissata, per il contributo 2019, nello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La dotazione organica aggiuntiva di 25 funzionari potrebbe eventualmente comportare, sulla base dei dati allo stato disponibili, un incremento estremamente marginale dell'aliquota di contribuzione (al più potrebbe comportare un incremento dello 0,001 per mille), che in ogni caso non sarebbe mai superiore al limite fissato dal legislatore nell'articolo 10, comma 7 ter, della legge n. 287/90.

Sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, come indicato al comma 2, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà all'attuazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 7 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali.

Tali criteri direttivi mirano a:

- a) modificare ed integrare la normativa in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in particolare con riferimento all'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1.
- b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le disposizioni normative adottate in materia di fatturazione elettronica;
- c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;
- d) prevedere che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture;
- e) integrare l'elenco delle pratiche commerciali sleali vietate, ai sensi dell'articolo 1, della direttiva (UE) 2019/633 anche con la previsione del divieto alle vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso;
- f) adeguare il sistema sanzionatorio rispetto alle fattispecie per le quali si configura una pratica commerciale sleale.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".



L'articolo 8 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

I criteri proposti nell'articolo mirano a:

- definire in modo restrittivo i "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui all'art. 3, par. 1, lett. b), in particolare riconducendo il concetto di "produzione propria" alla nozione di "produzione interna" (lettera a);
- individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 (lettera b).

Le disposizioni contenute nell'articolo rivestono carattere ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

I criteri proposti con il presente articolo sono volti a:

- applicare la definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale", nell'accezione più ampia possibile al fine, di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi (lettera a);
- disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera b);
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali (lettera c);
- stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 (lettera d);
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lettera e);
- individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8, sia anche "orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE su taluni usi consentiti di opere orfane (lettera f);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dall'art 10, paragrafo 1 (lettera g);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 15, che nel caso di utilizzo *on line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera h);
- definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera i);
- definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15 paragrafo 5, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera l);
- definire la quota del compenso, di cui all'articolo 16, spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lettera m);



- definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza (lettera n);
- individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17 paragrafo 9, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure (lettera o);
- stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile di cui all'articolo 20 (lettera p);
- stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 (lettera q).

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 10 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 12 contiene i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si



richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'articolo 13 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1160 e nel regolamento (UE) 2019/1156 pubblicati nella GUUE del 20 giugno 2019 e prevede principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio.

In particolare, l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere dalla a) alla o), comporta la modifica della disciplina contenuta nei Capi II-bis (Operatività transfrontaliera dei gestori) e II-ter (Commercializzazione di Oicr) del Titolo III (Gestione collettiva del risparmio) della Parte II del TUF sulla Disciplina degli intermediari. Gli articoli oggetto di modifica, per adeguarli alle nuove norme europee talune delle quali direttamente applicabili, sono quelli che vanno dal 41 al 44.

Questi articoli contengono disposizioni di natura ordinamentale che disciplinano l'attività transfrontaliera delle Sgr italiane (che gestiscono sia OICVM sia FIA) e l'attività in Italia delle società di gestione UE (cioè gestori di OICVM), dei GEFIA UE (gestori di FIA, cioè di fondi di investimento alternativi) e dei GEFIA non UE, nonché stabiliscono le regole per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, di FIA riservati e non riservati.

Gli articoli in questione stabiliscono, inoltre, in base al criterio del riparto di competenze per finalità previsto dall'articolo 5 del TUF, che le Autorità competenti sono due: Banca d'Italia e Consob. Tali Autorità, ai sensi dell'art. 6 del TUF, sono dotate di poteri regolamentari nelle materie di competenza. La competenza sull'operatività dei gestori in Italia e il relativo potere regolamentare spettano alla Banca d'Italia, sentita Consob, mentre la commercializzazione di Oicr in Italia è regolata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Entrambe le Autorità fanno parte del SEVIF, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e quindi collaborano e scambiano informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con le Autorità europee.

Tale assetto non viene posto in discussione dai criteri di delega, che si limitano ad indicare quali sono le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di indagine previste dalla direttiva e dal regolamento.

I poteri già conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE (cd. UCITS) e 2011/61/UE (cd. AIFMD) e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 (cd. EuVECA), (UE) n. 346/2013 (cd. EuSEF), compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure amministrative, sono esercitati anche in relazione ai gestori a cui si applica la nuova disciplina.

In tema di sanzioni, la direttiva (UE) 2019/1160 non prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio previsto dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, recepito nel nostro ordinamento nella Parte V, Titolo II del TUF. Pertanto rimangono invariati i minimi e massimi edittali ora previsti negli artt. 188 e ss. del TUF. Unica disposizione da introdurre è quella riguardante la sanzionabilità delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1156, che è direttamente applicabile, come prevede la lettera p) dei criteri di delega.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.



Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 14 contiene la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), qui di seguito Regolamento, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e, tra l'altro, abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme che, nello specifico settore della sanità animale, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/625 (tra cui appunto controlli in materia di sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale).

Nella legge 4 ottobre 2019, n. 117- legge di delegazione europea 2018, all'articolo 12, è stata inserita una apposita norma che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni nazionali in materia di controlli ufficiali al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Tra le disposizioni che necessiteranno di un adeguamento sarà ricompreso anche il d.lgs. 193 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che disciplina appunto tutto il sistema dei controlli in materia.

In conformità al nostro ordinamento e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali rientra nell'attività di "profilassi internazionale" oggetto di competenza esclusiva dello Stato, mentre, per quanto riguarda l'attività di controllo ufficiale (nell'ambito sanitario) la competenza è concorrente e autorità competenti designate sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, così come previsto dal citato d.lgs. n. 193 del 2007, attualmente in fase di revisione, in ragione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, per l'attuazione del regolamento europeo (UE) 2017/625.

Il regolamento 429/2016 prevede l'armonizzazione di misure di sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili animali già previste da normative preesistenti.

Quanto al criterio di cui alla lettera f) si rappresenta che l'intervento è volto a prevedere la razionalizzazione dei sistemi informativi nazionali e regionali. Ciò al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi dei sistemi nazionali già esistenti con evidenti risparmi a livello locale. Tale operazione non dovrebbe prevedere ulteriori interventi onerosi.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi



l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici e del regolamento (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR).

In considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore all'1 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 57 milioni di euro/anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega. In sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo. I soggetti pubblici interessati, dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota non superiore all'1% sopra citata.

Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega, nonché la numerosità delle amministrazioni coinvolte; pertanto, non è allo stato possibile affermare che dall'attuazione della stessa non possano discendere effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 16 reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1991 pubblicato nella GUUE del 10 novembre 2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sui fondi europei per il venture capital e quella relativa ai fondi europei per l'imprenditoria sociale già esiste nel TUF.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 17 introduce una delega finalizzata all'adozione di un decreto legislativo, che realizzi l'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. In particolare, i criteri di delega previsti, da un lato, prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009 e, dall'altro,



mirano a garantire una corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e a realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Con riferimento alle suddette sanzioni si precisa quanto segue.

Il regolamento (UE) 518/2019 introduce nel regolamento 924/2009 gli articolo 3-*bis* e 3-*ter*, che prevedono specifici obblighi.

Rispetto alla violazione dei suddetti obblighi è necessario prevedere delle sanzioni.

Per questa ragione, si deve intervenire apportando le necessarie modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (che, già, prevede le sanzioni relative alle condotte contemplate nel regolamento (CE) n. 924/2009) in linea con i limiti edittali ivi previsti.

In questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.

L'articolo 18 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza).

Un aspetto da vagliare attentamente è la dotazione di sufficienti risorse per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, essendo previsto espressamente dal regolamento UE 2019/881 in base all'articolo 58, paragrafo 5, che "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dispongano di risorse adeguate per l'esercizio dei loro poteri e per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti".

L'istituzione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58 dello stesso regolamento, comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo alla pubblica amministrazione centrale. In particolare la nuova autorità ai sensi dell'articolo 58 dovrà svolgere le seguenti funzioni principali,

- a. attività di vigilanza nazionale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7;
- b. attività di organismo di certificazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5 lett. a) e paragrafo 6;
- c. attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee, ENISA e la Commissione europea ai sensi degli articolo 49 paragrafi 2, 5 e 6 e articolo 58 paragrafi 6 e 9 e articolo 62.

A tal proposito si sottolinea che la funzione di cui alla lettera b. relativa all'emissione di certificati di cibersicurezza è già svolta dal Ministero dello sviluppo economico dal 2003 ai sensi del DPCM del 23 ottobre 2003 ma per il solo standard di certificazione ISO/IEC 15408, cosiddetto "*Common Criteria*". L'introduzione di nuovi sistemi europei di certificazione non basati su tale standard richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento di tale attività sia per la definizione delle procedure a sia per la formazione del personale e l'acquisizione degli strumenti.

La funzione di cui alla lettera c. è svolta in via similare dal Ministero dello sviluppo economico in seno all'accordo attuale di mutuo riconoscimento SOG-IS MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement*)¹ senza però il coinvolgimento della Commissione europea, ENISA e di tutti gli Stati Membri, essendo l'accordo SOG-IS MRA un accordo volontario tra governi UE ed EFTA non discendente da norma europea o trattato europeo. Inoltre tale attività riguarda la gestione del solo standard ISO/IEC 15408. L'elaborazione e la revisione di sistemi di certificazione basati su altri standard in seno al Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza - ECCG, previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE)

¹ Nazioni aderenti: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.sogis.eu>.



2019/881, richiederanno oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di competenze e monitoraggio/revisione dei nuovi standard e metodologie di certificazione.

La funzione di cui alla lettera a. è invece totalmente nuova e dovrà essere svolta nei confronti di diversi soggetti, ovvero degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità e non solo sui certificati emessi dall'organismo di certificazione dell'autorità nazionale di certificazione o suoi organismi di valutazione della conformità delegati ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, ma anche su tutte le dichiarazioni UE di conformità emesse senza una verifica da terze parti. Inoltre, tale attività di vigilanza dovrà integrarsi con la gestione degli eventuali ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 63 per i suddetti certificati. Soprattutto questa nuova funzione, da realizzare per una molteplicità di sistemi di certificazione basati su standard specifici, appare particolarmente onerosa. Ai fini della valutazione degli oneri economico-finanziari che investiranno l'autorità va osservato che sarà probabilmente richiesto un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa mano a mano che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento. Nel contesto del regolamento l'attività di vigilanza e di certificazione ove demandata all'autorità (articolo 56, paragrafo 5, lett. a) e paragrafo 6) dovrà confrontarsi con un numero crescente di sistemi europei di certificazione.

Inoltre, anche l'introduzione di sistemi europei di certificazione obbligatori per norma europea o nazionale produrrebbe un ingente incremento del numero di certificazioni con un impatto non solo su cittadini ed imprese ma anche per l'autorità nazionale di certificazione di cibersicurezza da stabilire nel Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito si evidenzia il disposto dell'articolo 56, paragrafo 3. *“La Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati e l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per mezzo di disposizioni normative dell'Unione pertinenti al fine di garantire l'opportuno livello di cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno. La prima valutazione di questo genere è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive valutazioni sono effettuate almeno ogni due anni. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la Commissione individua i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema di certificazione esistente che devono rientrare in un sistema obbligatorio di certificazione. In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l'adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.”* Si deduce che l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza è una concreta realtà per il prossimo futuro, ed in particolare dal 2022, essendo il primo sistema europeo di certificazione previsto per il 2020.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato attuale possibile procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa, tanto più essendo variabili nel tempo e dipendenti dalla introduzione dell'obbligatorietà della certificazione per determinati settori. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale *“qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi”*, si rimanda ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario derivante dallo svolgimento dei compiti della nuova autorità nazionale ai sensi del regolamento.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi, il cui gettito ha natura variabile, ne sarà previsto il versamento al bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle sole sanzioni che costituiscano una nuova fattispecie attualmente non prevista e punita nell'ordinamento nazionale, per essere destinato ad attività di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza. In merito a tali sanzioni si specifica che sono previste espressamente dall'articolo 65



del regolamento (UE) 2019/881 come strumento per gli Stati Membri per garantire il rispetto del regolamento stesso e dei successivi sistemi europei di certificazione della cibersicurezza che saranno adottati con atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

L'articolo 19 contiene la delega per il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, costituiscono due dei provvedimenti attuativi del Pacchetto energia e clima.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, secondo cui, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'articolo 20 contiene la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tali disposizioni, ad eccezione della previsione di cui al comma 2, lett. d), hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. A tal fine i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega di cui al comma 2, lett. d), in relazione alla quale non è allo stato possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari che dall'attuazione della stessa discenderanno a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO
 NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
[Firma]
07 FEB. 2020

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2019, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea pubblicati nella G.U.U.E. alla data del 28 novembre 2019.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazioni in merito alle deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2019.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente disegno di legge contiene la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A; una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili; deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

a) dà conto delle motivazioni che hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea nel disegno di legge, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di

recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successi-

vamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al-

l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera *a)*;

e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni com-

merciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;

f) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

g) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

i) rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al-

l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

f) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili;

b) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere *a)* e *m)*, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

c) riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti i sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

d) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

e) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante riordino delle misure vigenti;

f) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

g) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo;

h) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l);

i) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

l) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto;

m) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

n) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di in-

centivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

o) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;

c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;

d) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le

vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso;

f) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna »;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-

strazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale », nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o

altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/

790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;

b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;

c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;

d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;

e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio

della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le

modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;

d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva (UE) 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie

controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera *a)* ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e redditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 806/2014.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

b) aggiornare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

c) definire il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili;

d) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

e) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

f) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

g) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;

h) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE)

2019/1156, e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-*bis* e 41-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di no-

tifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);

g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);

h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per

la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;

i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;

l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;

m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;

n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;

o) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento,

con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

c) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249 attraverso:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

d) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

e) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

f) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;

g) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;

h) introdurre sanzioni amministrative efficaci dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ade-

guamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera *b)*, e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni ammini-

strative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per ade-

guarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 518/2019, attraverso le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 518/2019, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersecurity, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale « autorità competente » ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera *a)*, attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera *a)* di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera *b)*, emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a)* i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto in forza della lettera *a)*;

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubbli-

cazione sul proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;

f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;

g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;

h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera *d*);

m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera *c*);

n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a*) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del re-

golamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei previsti criteri e dei limiti, nonché delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera *a*); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;

o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;

q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera *a*), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate in forza del presente articolo.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);

3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);

6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

7) direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);

9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);

10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);

11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il con-

ferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);

22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e

vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021)

31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020).

€ 6,40